ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore generale nr. 75 del 29/04/2021

Proponente: *Antongiulio Barbaro*

Via Vas

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Dott. Antongiulio Barbaro*

Estensore: *Antongiulio Barbaro*

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra ARPAT e Autostrade per l'Italia spa finalizzato ai controlli ed alle verifiche richieste dal Piano Utilizzo Terre (PUT) per la realizzazione della Galleria S. Lucia (Autostrada A1), Barberino di Mugello, in ottemperanza al Decreto MATTM DVA DEC 36/2017 di approvazione del PUT

ALLEGATI N.: 1

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
Allegato A - convenzione ARPAT_AUTOSTRADE SPA	sì	digitale

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Richiamato il decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, ai fini del controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione, può avvalersi di ISPRA e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente;

Dato atto che in data 12.10.2007 ANAS e Autostrade per l'Italia SPA hanno stipulato la convenzione unica – approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101- novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e successivi atti aggiuntivi, che pone a carico del Concessionario, tra le altre, la realizzazione dell'ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello –Incisa Valdarno, tratto: Barberino - Firenze Nord (Lotto 2);

Dato altresì atto che con successivi atti sono stati definiti il procedimento di impatto ambientale dell'opera (DSA-DEC 2007-0000897 DEL 19.11.2007) ed il progetto della successiva variante relativa alla Galleria Santa Lucia (non sottoposta a VIA con il provvedimento DVA-2011-0000721 del 14.01.2011) approvata con provvedimento di Intesa Stato-Regione del 21.12.2011;

Viste la Determina DVA-7488 del 17.03.2015 ed in particolare la successiva Determina DVA DEC n. 36/2017, con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Utilizzo Terre per l'opera in questione, nella quale è richiesto un diretto coinvolgimento di ARPAT quale ente vigilante per la verifica delle prescrizioni previste nella determina stessa (prescrizioni n°: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dettagliate nell'allegato n. 1 al testo della convenzione in oggetto);

Considerato che le attività di verifica delle prescrizioni, non rientrano tra le ordinarie attività istituzionali obbligatoriamente demandate ad ARPAT ai sensi della L.R. n. 30/2009 e della vigente Carta dei servizi e della attività, trattandosi di attività ulteriori da erogarsi su richiesta degli enti competenti (attività istituzionali non obbligatorie);

Considerato altresì che l'art. 1 della citata Determina DVA DEC n. 36/2017 dispone che alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni, i soggetti istituzionali coinvolti provvederanno, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste agli stessi non rientrino tra gli ordinari compiti istituzionali;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" gli oneri dell'organizzazione delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale risultano a carico del proponente ai fini della copertura dei costi sopportati dall'autorità competente e che in attesa dell'approvazione delle relative tariffe, continuano ad avere applicazione le norme vigenti in materia;

Considerato che, con decreto del MATTM n. 245 del 25/10/2016 sono state determinate le suddette tariffe la cui applicazione è tuttavia prevista per le istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore (17.01.2017) e che per la determinazione degli oneri relativi alla convenzione in oggetto, trattandosi di procedimento avviato prima dell'entrata in vigore del DM 245/2016, è necessario rinviare alle disposizioni del decreto del Direttore generale n. 106 del 22.07.2013 "Approvazione del Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT" quali norme vigenti in materia, che viene allegato alla convenzione quale parte integrante (allegato "3");

Ritenuto, pertanto, necessaria la stipula di un atto convenzionale, (allegato "A" al presente atto), onde regolare tra le parti i rapporti conseguenti all'effettuazione da parte di ARPAT delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni previste dalla Determina DVA DEC n. 36/2017 e di controllo per la corretta attuazione del Piano di Utilizzo delle Terre, per l'impegno stimato secondo quanto previsto nell'allegato n. 1 al testo della convenzione e per l'impegno stimato secondo quanto previsto nell'allegato "2" al testo della convenzione;

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: svolgimento di attività insieme a soggetti esterni ai sensi dell'art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019

VISTO il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo;

decreta

1. di prendere atto e di provvedere a sottoscrivere la convenzione (allegato "A") tra ARPAT e Autostrade per l'Italia spa, al fine di regolare le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli di ottemperanza;

2. di prendere atto che le verifiche ed i controlli di ottemperanza sono previsti dalla Determina del MATTM DVA DEC n. 36/2017 (allegato "1" parte integrante della convenzione);

3. di prendere atto dello schema riepilogativo dei costi presunti delle attività di verifica delle prescrizioni che l'Agenzia deve svolgere di cui all'allegato 2) che è allegato allo schema della convenzione;

4. di prendere atto che, a fronte delle attività espletate e rendicontate ed a copertura dei costi sostenuti, ARPAT riceverà da ASPI l'importo massimo di € 130.183,00 (centotrentamilacentrootantatre/00) oltre IVA 22% pari ad € 28.640,26 per un totale di € 158.823,26 (centocinquantottoottocentoventitre/26)

5. di introitare l'importo di € 158.823,26 che sarà imputato alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni" dei relativi bilanci di previsione di competenza;

6. di dare mandato al Settore VIA VAS ed al Settore Mugello di realizzare le attività previste nella convenzione e relativi allegati;

7. di individuare quale responsabile del procedimento il Dr. Antongiulio Barbaro responsabile del Settore VIA VAS, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.

8. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 29/04/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 29/04/2021
- Antongiulio Barbaro , il proponente in data 29/04/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 29/04/2021
- Marcello Mossa Verre , facente funzioni del Direttore tecnico in data 29/04/2021
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 29/04/2021

Allegato al protocollo ARPAT n° 0031136 del 26/04/2021

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

- L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, via Porpora, 22, 50144, Codice Fiscale e Partita IVA 04686190481, rappresentata da Ing. Marcello Mossa Verre, in qualità di Direttore Generale, (di seguito altrimenti denominata "ARPAT");

E

- Autostrade per l'Italia S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.), di seguito per brevità denominata semplicemente "ASPI" o Autostrade per l'Italia, con sede a Roma in Via A. Bergamini n. 50, (c.f. 07516911000) rappresentata dal Dr. Ing. Luca Fontana nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rete;

di seguito denominate le Parti;

PREMESSO

a) che in data 12.10.2007 ANAS e Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica – approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101- novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e successivi atti aggiuntivi, che pone a carico del Concessionario, tra l'altro, la realizzazione dell'ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello –Incisa Valdarno, tratto: Barberino - Firenze Nord (Lotto 2);

b) che ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex legge al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle funzioni di

amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate a ANAS S.p.A.;

c) che in data 24.12.2013 il Ministero e ASPI hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

d) che con D.P.C.M. 11.02.14 n. 72, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", è stato ridefinito l'assetto strutturale del Ministero, con l'istituzione ex novo della Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali (DGVCA);

e) che ASPI ha redatto il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e il piano di utilizzo delle terre riguardanti l'ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno, tratto: Barberino - Firenze Nord (Lotto 2);

f) che il procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'opera "Ampliamento a tre corsie da Barberino del Mugello a Incisa Valdarno tratto Barberino - Firenze nord nei comuni di Barberino del Mugello e Calenzano (FI) - Autostrada (A1) Milano - Napoli" si è concluso il 19 novembre 2007 con il DSA-DEC-2007-0000897 del 19 novembre 2007;

g) che il 24 febbraio 2010 è stata proposta da ASPI la Variante Galleria Santa Lucia (Lotto 2), esclusa dalla VIA con Provvedimento direttoriale DVA-2011-0000721 del 14/01/2011 e approvata il 14

settembre 2011 in Conferenza di Servizi e con provvedimento finale del 21 dicembre 2011 (Intesa Stato-Regione);

h) che con Determina Direttoriale DVA-7488 del 17/03/2015, acquisito il parere della Commissione Tecnica VIA n° 1718/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito, anche "MATTM") ha approvato il Piano di Utilizzo Terre ai sensi del DM 161/2012 del progetto Lotto 2 – variante Santa Lucia;

i) che con Determina Direttoriale DVA 36/17-02-2017 il MATTM ha modificato la Determina di approvazione del Piano di Utilizzo Terre prot. DVA-7488 del 17/03/2015 subordinandolo al rispetto di 36 prescrizioni definite all'articolo 1 della stessa Determina;

j) che in particolare, all'articolo 1 della citata Determina n. 36/2017, si richiede un diretto coinvolgimento di ARPAT quale Ente Vigilante per la verifica delle prescrizioni del medesimo atto n°: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, riepilogate nell'Allegato 1) alla presente convenzione;

k) che le attività di verifica delle prescrizioni riepilogate nell'Allegato 1) alla presente convenzione, non rientrano tra le ordinarie attività istituzionali obbligatoriamente demandate ad ARPAT ai sensi della L.R. n. 30/2009 e della relativa Carta dei servizi e delle attività di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, n. 9 del 30.01.2013, trattandosi di attività ulteriori da erogarsi su richiesta (attività istituzionali non obbligatorie) degli enti competenti;

l) che relativamente a tali attività, l'art. 1 della citata Determina

36/2017 dispone che alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni, i soggetti istituzionali coinvolti provvederanno, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste agli stessi non rientrino tra gli ordinari compiti istituzionali;

m) che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" gli oneri dell'organizzazione delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale risultano a carico del proponente ai fini della copertura dei costi sopportati dall'autorità competente e che in attesa dell'approvazione delle relative tariffe, continuano ad avere applicazione le norme vigenti in materia;

n) che ai sensi dell'art. 15 della L. 132 del 28 giugno 2016 il proponente ha l'onere delle spese relative allo "svolgimento di successivi controlli programmati";

o) che con Decreto del MATTM n. 245 del 25/10/2016 sono state determinate le suddette tariffe la cui applicazione è tuttavia prevista per le istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore (17/01/2017);

p) che per la determinazione degli oneri di cui sopra da porre a carico di ASPI, ai sensi delle previsioni della Determina direttoriale DVA n. 36 del 17/2/2017 di modifica della Determina di approvazione del Piano di utilizzo prot. DVA-748 del 17/3/2015 per il progetto “Autostrada A1 Milano Napoli tratto Barberino di Mugello-Firenze nord -lotto 2- Variante Santa Lucia- Piano di utilizzo ai sensi del DM 161/2012”, trattandosi di procedimento avviato prima dell'entrata in vigore del DM 245/16, è necessario rinviare alle disposizioni del Decreto del Direttore

generale n. 106 del 22.07.2013 "Approvazione del Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT" quali norme vigenti in materia;

q) che ARPAT sulla base delle attività previste dal Piano di Utilizzo, ha stimato il proprio impegno ed elaborato il relativo computo metrico estimativo delle attività che si allega al presente atto (Allegato 2);

r) che pertanto si rende necessaria la stipula del presente atto onde regolare tra le parti i rapporti conseguenti all' effettuazione da parte di ARPAT delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni previste dalla Determina Direttoriale n. 36 del 17.02.2017 e di controllo per la corretta attuazione del Piano di Utilizzo delle Terre;

s) che in forza del D.L. del 1.03.2021 n.22 la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata mutata in "Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili" (di seguito "Ministero");

t) che il Ministero con nota prot. n. 7694 del 22.03.2021 ha comunicato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

- Art. 1 –

VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse del presente atto costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto ed assumono pertanto valore di patto vincolante tra le Parti.

- Art. 2 -

FINALITÀ ISTITUZIONALI E RUOLO DI ARPAT

Le Parti danno reciprocamente atto che le attività da svolgersi per l'esecuzione della presente convenzione risultano coerenti ed in linea con le finalità ed i compiti istituzionali di ARPAT e non potranno in alcun modo limitare e/o pregiudicare le funzioni ed i ruoli di vigilanza, tutela e controllo ambientale ad essa attribuiti dalla legge.

- Art. 3 -

OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina e regola le modalità di effettuazione da parte di ARPAT di svolgimento delle verifiche e dei controlli di ottemperanza delle prescrizioni previste dalla Determina Direttoriale n. 36 del 17.02.2017 emessa dal MATTM , relativa al progetto Lotto 2 – Variante Santa Lucia - presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A per la realizzazione della Galleria Santa Lucia, in cui risulta direttamente coinvolta ARPAT.
2. La presente convenzione regola altresì la determinazione degli oneri da porre a carico della Autostrade per l'Italia S.p.A e le relative modalità di corresponsione, in attuazione delle previsioni dell'art. 1 della citata Determina.

3. La convenzione regola inoltre:

a) le modalità di restituzione dei dati da parte di ARPAT verso il Comitato di Controllo A1;
b) le modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività prestate da ARPAT verso ASPI;
c) i termini e le modalità di pagamento delle fatture da parte di ASPI;
d) i termini e le modalità di coinvolgimento di ASPI nelle attività

prestate da ARPAT ai sensi della presente convenzione.

-Art. 4 -

IMPORTO DELLA CONVENZIONE

In funzione della copertura dei costi relativi alle attività espletate da ARPAT ai sensi dei successivi articoli 5 e 6, ASPI si impegna, a corrispondere la somma totale massima di € 130.183,00 (euro centotrentamilacentoottantatre/00) con le modalità di cui al successivo articolo 10.

-Art. 5 -

ATTIVITÀ ARPAT

Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ARPAT effettuerà le attività di verifica di attuazione di competenza ministeriale delle prescrizioni ai sensi del Provvedimento Ministeriale DVA-7488 del 17/03/2015 di approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi del D.M.161/12.

Le attività prevedono:

a) verifica, come ulteriormente specificato al successivo art.6, delle attività e dei dati che verranno prodotti per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni da 6 a 35 contenute nella citata Determina n. 36/2017 che modifica ed integralmente sostituisce il quadro prescrittivo di cui al Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo Terre prot. DVA-7488 del 17/03/2015, relativo al progetto "Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia tratto Barberino di Mugello Firenze nord - Lotto 2 - Variante Santa Lucia";

b) restituzione delle informazioni, di cui al precedente punto a), al Comitato di Controllo A1;

Resta ferma la possibilità per le Parti di prevedere eventuali ipotesi motivate di modifica in corso d'opera delle attività, mediante specifico Atto aggiuntivo di variazione o integrazione da stipularsi di comune accordo.

-Art. 6 -

RELAZIONI E PRODOTTI

A seguito ed a completamento delle attività di supporto tecnico -scientifico di cui al precedente articolo 5, ARPAT si impegna:

a) a redigere e trasmettere ad ASPI la rendicontazione semestrale delle attività, comprendente le informazioni raccolte, le analisi effettuate, le valutazioni compiute, ed ogni altra notizia e/o considerazione utile al perseguimento delle finalità della presente convenzione;la documentazione esistente e predisposta secondo quanto previsto dall'art. 9 lett. a) della presente convenzione viene allegata agli atti di rendicontazione semestrale;

b) a redigere e trasmettere la medesima documentazione di cui al precedente punto a) al Comitato di Controllo A1 ed alla Direzione generale valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MATTM per i rispettivi compiti di supervisione delle attività autorizzate nel Piano di utilizzo;

-Art. 7 -

ACCESSO ALLE AREE DI ATTIVITÀ

a) Per l'accesso ai cantieri autostradali e alla stessa autostrada, ARPAT dovrà prendere specifici accordi con ASPI.

b) ARPAT individua il proprio personale di contatto e di riferimento per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico- scientifico e/o per le funzioni relative alla produzione, gestione e all'interscambio delle informazioni con ASPI, ai sensi del comma 1 dell'art. 35 della LRT n. 30

del 22 giugno 2009, nel decreto ricognitivo previsto dal medesimo art. 35 comma 1 bis (in ultimo decreto DG n. 8/2019).

c) Il personale di cui al punto precedente verrà individuato da ARPAT ed inserito in apposito elenco da trasmettersi entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad ASPI (o ditta esterna indicata dalla stessa) ai fini dell'accesso in sicurezza alle aree oggetto di attività. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate ad ASPI (o ditta esterna indicata dalla stessa). Restano ovviamente salve le prescrizioni e le limitazioni dettate dalle Autorità competenti per l'accesso ai siti di cantiere e di monitoraggio.

-Art. 8 -

IMPEGNI DI ASPI

a) A fronte delle attività svolte da ARPAT, ASPI si impegna a corrispondere l'importo indicato all'art. 4 con le modalità di cui all'art.10.

b) Fatto salvo il necessario rispetto delle eventuali prescrizioni e limitazioni dettate dalle Autorità competenti, ASPI si impegna a fornire ad ARPAT la massima collaborazione e assistenza per l'esecuzione di tutte le attività di cui agli articoli 5 e 6 ed in particolare per i sopralluoghi, accessi, campionamenti, analisi, misurazioni e attività propedeutiche e collaterali che ARPAT ritenesse necessario effettuare presso il cantiere.

c) ASPI si impegna inoltre a fornire ad ARPAT, nel minor tempo possibile, tutti i supporti e le informazioni da essa richiesti (dati ambientali, attività in cantiere, pianificazione e programmazione attività di monitoraggio in campo). Tali impegni si intendono estesi anche a tutti i

soggetti operanti su incarico o mandato da parte di ASPI (o ditta esterna indicata dalla stessa);

d) ASPI si impegna infine a fornire al personale ARPAT tutte le necessarie informazioni e/o attrezzature al fine di garantire che tutte le attività siano svolte in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 9

RENDICONTAZIONE

a) ARPAT rendiconterà con frequenza semestrale l'avanzamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, dettagliando in particolare le attività relative a:
   a) sopralluoghi;
   b) riunioni tecniche;
   c) emissione di rapporti periodici;
   d) emissione di relazioni;
   e) campionamenti ed analisi.

b) ARPAT rendiconterà con frequenza quadrimestrale l'attività relativa alle prescrizioni del piano di utilizzo n. 9 e n. 10.

c) Nel rendiconto verranno giustificati eventuali scostamenti rispetto alla programmazione presentata.

d) Le attività saranno eventualmente riprogrammate in funzione dell'avanzamento dei lavori, delle criticità ed emergenze ambientali e dei limiti stabiliti dal programma generale delle attività.

ART. 10

COSTI E FATTURAZIONE

Come anticipato al precedente art. 4, a fronte delle attività espletate e rendicontate ed a copertura dei costi sostenuti, ARPAT riceverà da ASPI somma totale massima di € 130.183,00 (euro centotrentamilacentoottantatre/00).

Nel dettaglio, le attività relative al Piano di utilizzo, come i campionamenti, le connesse analisi di laboratorio, i controlli e sopralluoghi in campo, sono state valutate attraverso la stima dei campionamenti prevedibili sulla base dei volumi che saranno prodotti e delle frequenze di campionamento previste, considerando le esigenze di controllo dei cantieri, tenuto conto dei carichi di lavoro conseguenti.

Inoltre l'importo complessivo massimo di cui al primo capoverso del presente articolo comprende anche le attività di governance e di comunicazione di cui all'art. 9 della presente convenzione..

Detto importo viene determinato sulla base del vigente Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT, approvato con Decreto del Direttore generale n°106 del 22.07.2013 (Allegato 3) .

I prezzi saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT fino all'l'importo massimo suindicato salvo conguaglio dell'adeguamento prezzi ISTAT. Gli importi verranno corrisposti da ASPI entro 60 gg. dalla data di ricezione della fattura, da parte di ARPAT, corredata dalla rendicontazione prevista all'art.9 a consuntivo delle attività e prestazioni svolte nel corso del periodo di riferimento, secondo le seguenti modalità:

All'approvazione del Ministero, secondo quanto disposto al successivo art. 12, verrà corrisposto l'importo relativo a tutta l'attività di cui agli articoli precedenti, svolta a partire dal gennaio 2017, inizio delle attività ARPAT,

fino a tutto dicembre 2018, pari a € 69.903,00 (euro sessantanovemilanovecentotre/00) risultanti dalla rendicontazione a consuntivo delle attività e prestazioni svolte (SAL) presentate da ARPAT, salvo conguaglio adeguamento prezzi ISTAT; detti importi verranno verificati e corrisposti in base alle attività effettivamente svolte, per le quali ARPAT fornirà esaustiva rendicontazione.

A partire dal 01.01.2019 per le attività di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 9, verranno corrisposti a scadenza semestrale gli importi risultanti dalla rendicontazione a consuntivo delle attività e prestazioni svolte (SAL) presentate da ARPAT entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre di ogni anno in cui si sono svolte le attività; detti importi verranno verificati e corrisposti in base alle attività effettivamente svolte, per le quali ARPAT fornirà esaustiva rendicontazione. Gli eventuali scostamenti, rispetto al computo metrico su base annuale e relativo elenco prezzi allegato alla presente convenzione, previo verifica ed aggiornamento indice ISTAT, vengono trasposti alle annualità successive o recuperati dai successivi pagamenti;

Nel caso in cui, per fatti non imputabili ad ARPAT, la durata effettiva dei lavori o la quantità complessiva delle misure programmate dovesse risultare superiore a quanto programmato nella presente Convenzione, le Parti si impegnano a valorizzare preventivamente il corrispettivo della prestazione e concordare un atto aggiuntivo alla presente convenzione.

ARPAT si impegna, mantenendo ferma la validità ed efficacia delle sue attività e valutazioni, a rimodulare la programmazione delle attività al fine di rispettare, nei limiti del possibile, l’importo stabilito dalla presente

convenzione.

In ogni caso, le Parti si impegnano a valorizzare il corrispettivo a favore di ARPAT sulla base delle sole prestazioni effettivamente svolte, cosicchè qualora, per effetto di eventuali riprogrammazioni delle attività lavorative le prestazioni di ARPAT dovessero subire una riduzione rispetto alle previsioni, l'importo complessivo della presente convenzione sarà commisurato alle prestazioni effettivamente eseguite.

Come previsto all'art.6 lett. a) ARPAT si impegna a presentare, per ogni semestre, entro 30 giorni del mese successivo, la rendicontazione a consuntivo delle attività e prestazioni svolte nel corso del periodo di riferimento. A seguito del benestare di ASPI, ARPAT provvederà ad emettere la fattura relativa.

ASPI assume, ai fini del riconoscimento dei costi, l'impegno di provvedere al pagamento delle fatture emesse da ARPAT entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

ART. 11

RISERVATEZZA

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure idonee ed opportune per evitare la divulgazione non autorizzata delle informazioni da considerarsi riservate, anche da parte di terzi e/o propri dipendenti, collaboratori e consulenti esterni.

- Art. 12 -

DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE – CONDIZIONE SOSPENSIVA

1. Per ASPI l'efficacia del presente atto è subordinata, alla sua approvazione

da parte del Ministero, mentre per ARPAT l'efficacia è subordinata all'accettazione del competente Organo deliberante.

2. La presente convenzione avrà durata pari al tempo necessario per la completa esecuzione dei lavori di realizzazione del lotto 2, prevista per 30/04/2021, e, comunque, non superiore a quella della Convenzione Unica di cui in premessa al punto a), la cui scadenza è fissata al 31.12.2038.

ART. 13

CONTROVERSIE

1. A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, ARPAT e ASPI eleggono il proprio domicilio presso le loro sedi.
2. Eventuali controversie in merito all'interpretazione ed alla esecuzione della presente convenzione o delle norme applicabili al rapporto che non dovessero essere risolte attraverso composizione bonaria saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze

Art.14

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 di attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti

amministrativi – compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati – sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del citato GDPR.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'ing. Luca Fontana quale Direttore della Direzione Sviluppo Rete.
- Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.P.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.

- ARPAT, così come costituito in testa al presente atto, ha in qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali il Ing. M. Marcello Mossa Verrein qualità di direttore generale dell'Agenzia
- Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali per ARPAT è Ing. G. Galardi di Regione Toscana, con referente Ing. M. Daddi contattabile all'indirizzo mail: m.daddi@arpat.toscana.it al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

ART. 15

ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

1. Poiché il presente atto è formalizzato a mezzo di scrittura privata non autenticata e poiché lo stesso è ricompreso nel richiamato rapporto concessorio – citato in premessa – tra ASPI e il Ministero, lo stesso sconta l'imposta di registro solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione in caso d'uso saranno poste a carico della Parte richiedente, salvo rivalsa nei confronti della Parte che, con il proprio inadempimento, l'ha resa necessaria.
2. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico di ASPI.

ART. 16

CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EPOLICY ANTICORRUZIONE

ARPAT, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

ART. 17

REFERENTI

Per quanto concerne gli impegni convenuti col presente atto le parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

per ARPAT: Dr. Antongiulio Barbaro

per ASPI : Ing. Giovanni Scotto Lavina RUP dell'intervento

ART. 18

NORME FINALI

Le Parti dichiarano di avere preso visione della presente convenzione, redatta in triplice originale, che risulta interamente negoziata e conforme alla loro volontà, e di darne integrale accettazione a norma di legge con la sottoscrizione in calce.

Allegati:

1) Riepilogo prescrizioni
2) Computo metrico estimativo
3) Tariffario ARPAT 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

……, lì

Autostrade per l'Italia S.p.A. _____

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana_____

Allegato al protocollo ARPAT n° 0031136 del 26/04/2021

Allegato al protocollo ARPAT n° 0011943 del 20/02/2017

m_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000036.17-02-2017

AL "1"

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto	**Autostrada A1 Milano-Napoli tratto Barberino di Mugello – Firenze nord – Lotto 2 – Variante "Santa Lucia" – Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012**
Procedimento	**Modifica della Determina di approvazione del Piano di Utilizzo prot. DVA-7488 del 17/03/2015**
ID Fascicolo	**[2295]**
Proponente	**Autostrade per l'Italia S.p.A.**
Elenco allegati	**Parere CTVIA n. 2299 del 03/02/2017**

autostrade per l'italia
Società per azioni
PER PRESA VISIONE

✓ Resp. Sez.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2-OC
Data: 16/02/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 16/02/2017

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* così come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*, e dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell'art. 20;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/897 del 19/11/2007, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto *"Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia Tratto Barberino di Mugello-Firenze nord"*;

VISTO il Provvedimento Direttoriale prot. DVA-7488 del 17/03/2015 con cui, sulla base del parere n. 1718 del 20/02/2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, è stato approvato, ai sensi del D.M. 161/2012, nel rispetto di specifiche prescrizioni, il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al progetto *"Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia Tratto Barberino di Mugello-Firenze nord Lotto 2 - Variante Santa Lucia"*;

VISTA la nota prot. ASPI/2513 del 04/02/2016, acquisita al prot. DVA-2877 del 05/02/2016, con cui la Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A., ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 5 di cui al citato Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo prot. DVA-0007488 del 17/03/2015;

VISTO il Decreto Direttoriale DVA-DEC-241 del 21/06/2016 con cui, sulla base dei pareri n. 2054 del 29/04/2016 e n. 2095 del 10/06/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, detto procedimento di verifica di ottemperanza è stato sospeso in quanto *"per l'espressione del giudizio di ottemperanza le prescrizioni n. 2 e n. 5 vadano ottemperate unitamente alle restanti prescrizioni attinenti alla stessa fase antecedente l'inizio dei lavori [...]"*;

CONSIDERATO che con il citato Decreto Direttoriale DVA-DEC-241 del 21/06/2016 è stato, altresì, sì istituito il Tavolo Tecnico *"coordinato da ISPRA e con la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità, di ARPA Toscana e del CNR, nonché del soggetto proponente, teso alla definizione e successiva applicazione di un protocollo specifico [...] che miri a garantire che i materiali prodotti dalle attività di scavo della galleria che saranno effettuate con la fresa e facendo ricorso all'utilizzo di additivi, possano essere gestiti come sottoprodotti nonché a definire le misure di verifica e controllo da attuare ante-operam, in corso d'opera e post-operam"*;

VISTA la nota prot. ASPI/23476 del 22/12/2016, acquisita al prot. DVA-465 del 11/01/2017, con cui la Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. ha trasmesso la documentazione ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre prot. DVA-7488 del 17/03/2015;

ACQUISITO il parere n. 2280 del 13/01/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in ordine alle citate attività del Tavolo Tecnico;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2280 del 13/01/2017 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel ravvisare *"la necessità di integrare il quadro prescrittivo della D.D. DVA-2015-7488 del 17/03/2015, di approvazione del PdU, con le prescrizioni contenute nel protocollo specifico definito dal T.T. e le ulteriori seguenti prescrizioni ritenute necessarie dalla scrivente CTVIA [...]"* ha, inoltre, valutato che *"nell'ambito della verifica di ottemperanza delle cinque prescrizioni ancora da effettuare prima dell'inizio dei lavori potrà essere definito un nuovo quadro prescrittivo, integrativo rispetto a quello riportato nel provvedimento di autorizzazione del PdU, per recepire le prescrizioni scaturite dal protocollo specifico definito dal Tavolo Tecnico e prevedere le ulteriori ritenute necessarie dalla scrivente CTVIA a seguito di esame degli approfondimenti e sperimentazioni eseguiti per l'ottemperanza delle prescrizioni relative alla fase antecedente l'inizio dei lavori"*;

VISTA la nota prot. DVA-2406 del 02/02/2017 con cui, alla luce del parere n. 2280 del 13/01/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha confermato che, nell'ambito del procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, avrebbero potuto essere indicate anche eventuali modifiche/integrazioni alle prescrizioni di cui al Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo prot. DVA-7488 del 17/03/2015;

ACQUISITO il parere n. 2299 del 03/02/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, costituito da n. 29 pagine, che allegato al presente Provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il citato parere n. 2299 del 03/02/2017 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, oltre ad esprimersi in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al citato Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo prot. DVA-7488 del 17/03/2015, i cui esiti sono stati formalizzati con nota prot. DVA-3321 del 13/02/2017, ha definito *"[...] il nuovo quadro prescrittivo del provvedimento D.D.n.7488 del 17/03/2015 di approvazione del PdU, da ottemperare durante la realizzazione dell'intervento"*;

PRESO ATTO degli esiti del suddetto parere n. 2299 del 03/02/2017 in ordine alla modifica del quadro prescrittivo di cui al Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo prot. DVA-7488 del 17/03/2015

DETERMINA

la modifica ed integrale sostituzione del quadro prescrittivo di cui al Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo Terre prot. DVA-7488 del 17/03/2015, relativo al progetto "Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia tratto Barberino di Mugello-Firenze nord - Lotto 2 - Variante Santa Lucia", fatto salvo quanto determinato in merito all'ottemperanza alle prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 con la sopra richiamata nota prot. DVA-3321 del 13/02/2017.

Art. 1 Quadro Prescrittivo

Prima dell'inizio dei lavori:

1 Venga effettuata la caratterizzazione dei materiali da scavo relativi ai punti risultati inaccessibili e per i punti per i quali non è stato possibile investigare gli strati più profondi in fase progettuale al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di compatibilità ambientale e vengano integrate le caratterizzazioni preventive con nuove caratterizzazioni secondo i criteri previsti dal D.M. 161/12;

2 Venga proseguita e completata la verifica analitica del parametro amianto con l'applicazione completa del set analitico previsto nell'Allegato 4 del D.M. 161/12, rinviata dal Proponente alla fase di corso d'opera;

3 Con riferimento all'additivo proposto (Rheosoil 143) è necessario che, prima di avviare le operazioni di scavo con la fresa, vengano effettuate, a cura di un ente terzo, indagini ecotossicologiche utilizzando campioni di terreno aventi le stesse caratteristiche litologiche di quelli interessati dagli scavi, estendendole anche ai terreni additivati e trattati con calce, per stabilire e/o confermare la compatibilità ambientale ed i tempi di attesa in deposito prima della messa a dimora definitiva;

4 Qualora dovesse essere utilizzato un additivo diverso da quello individuato e studiato in via sperimentale dal proponente (Rheosoil 143) è necessario che prima dell'inizio dello scavo della galleria vengano effettuati nuovi studi ed indagini ecotossicologiche al fine di determinare il corretto mix-design e nello specifico il quantitativo di additivo da utilizzare ricorrendo a prodotti con certificazione di appartenenza alla classe WGK1 e che siano conformi alle indicazioni dettate dalla Dir. 1999/45/CE sulla formulazione ed identificazione delle sostanze utilizzate. Per tali indagini dovranno essere utilizzati campioni di terreno aventi le stesse caratteristiche litologiche di quelli interessati dagli scavi e dovranno essere estese anche ai terreni additivati e trattati con calce;

5 Venga presentato al MATTM un piano di monitoraggio (ante-operam, in corso d'opera e post-operam) lungo il tracciato degli scavi della galleria e nei siti di deposito provvisorio, evidenziando i punti oggetto di monitoraggio, le modalità e le relative tecniche, che consenta un costante controllo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, sia durante gli scavi che in fase di deposito provvisorio e deposito finale verificando la qualità delle acque sia in uscita dagli impianti di trattamento che nei corpi idrici ricettori, verificando l'efficacia dei processi di trattamento delle acque. In particolare dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti da:
   - *Allegato II Parte III del D.Lgs 152/06 "Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale";*
   - *Allegato V parte III del D.Lgs 152/06 "Tabella 3 - Limiti di emissione degli scarichi idrici";*
   - *Allegato V parte IV del D.Lgs 152/06 "Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee";*

Durante i lavori:

6 Vengano seguite in maniera puntuale tutte le indicazioni presenti nel PdU approvato con D.D. DVA-2015-0007488 del 17/03/2015 nonché quelle presenti in tutti i documenti di ottemperanza integrativi dello stesso PdU per come anche evidenziato nella riedizione della Relazione Tecnica del PdU approvato trasmessa dal proponente per facilitare la raccolta di tutti i documenti di ottemperanza in una unica documentazione aggiornata e per evidenziare le

parti integrative relative al recepimento del Protocollo Operativo;

7 Venga predisposto nella fase di avvio dei lavori un aggiornamento del piano di monitoraggio integrativo rispetto a quanto trasmesso, lungo il tracciato degli scavi della galleria e nei siti di deposito provvisorio, evidenziando i punti oggetto di monitoraggio, le modalità e le relative tecniche, che consenta un costante controllo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, sia durante gli scavi che in fase di deposito provvisorio e deposito finale indicando le modalità con le quali sarà verificato il rispetto dei limiti previsti da:
   - *Allegato II Parte III del D.Lgs 152/06 "Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale";*
   - *Allegato V parte III del D.Lgs 152/06 "Tabella 3 - Limiti di emissione degli scarichi idrici";*
   - *Allegato V parte IV del D.Lgs 152/06 "Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee".*

   Il piano di monitoraggio dovrà inoltre essere ampliato per prevedere anche puntuali controlli ed indagini qualitative e quantitative durate la realizzazione dell'intervento e per almeno un anno successivamente alla conclusione dei lavori, mirate a confermare la coerenza del Modello Concettuale utilizzato per escludere impatti significativi sulla salute umana con le condizioni reali che si incontreranno durante le fasi realizzative;

8 Per le attività di ispezione, verifica e controllo sull'attuazione delle prescrizioni previste dal "*Protocollo per la valutazione della compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo da adottare in corso d'opera per la realizzazione della galleria S. Lucia dell'Autostrada A, Barberino del Mugello-Calenzano*" di cui al prot. ISPRA n. 69662 del 01/12/2016 e della "*Relazione sugli aspetti sanitari*" di cui al prot. I.S.S. n. 34080 del 02/12/2016, venga previsto, con oneri a carico del proponente, un presidio attrezzato sul posto che consenta ad ARPAT di analizzare e verificare (*ante-operam*) il mix-design e la biodegradazione successiva all'estrazione del materiale di scavo ed in generale che vengano rispettate le ipotesi poste a base della definizione del protocollo e le relative risultanze, nonché a verificare la coerenza del Modello Concettuale definito per escludere impatti significativi sulla salute umana con le condizioni reali che si incontreranno durante le fasi di deposito dei materiali di scavo, garantendo quindi la possibilità di collocarli a dimora nel sito di destinazione di Bellosguardo;

9 Vengano previsti, in fase realizzativa, periodici controlli per garantire che le condizioni di scavo determinino un *Treatment Ratio* (TR, L/m^3) dell'additivo Polyfoamer ECO/100 non superiore ai valori riportati nel documento prodotto dal T.T. (*tabella 1 - valutazione delle quantità massime di prodotto Polyfoamer ECO/100 da utilizzarsi nel corso dello scavo con fresa TBM*);

10 Vengano previsti, durante le fasi di avanzamento dello scavo, puntuali controlli sulle caratteristiche litologiche del materiale scavato per confermare che gli scavi interessano le uniche due tipologie di terreno (1. Sillano e 2. Monte Morello) individuate dalle attività di ricerca sito-specifiche effettuate, utilizzate dal tavolo tecnico per la definizione del protocollo;

11 Tenuto conto di quanto evidenziato dalle attività di sperimentazione, ovvero dell'effetto inibitore della calce sulla biodegradazione del tensioattivo si prescrive l'utilizzo dell'eventuale stabilizzazione a calce soltanto successivamente all'avvenuta biodegradazione dell'additivo residuo nelle terre scavate e la caratterizzazione. Pertanto le terre, laddove necessario, dovranno essere stabilizzate presso il sito di destinazione e non direttamente sul nastro trasportatore al sito di destinazione per come previsto nel PdU originariamente approvato;

12 Il terreno di smarino dovrà essere opportunamente stoccato nelle vasche/piazzole dell'area di caratterizzazione. Considerando che ciascuna vasca ha una capienza di circa 10.000 m^3 e che la produzione media industriale di smarino attesa è di circa 4.000 m^3/giorno, ne risulta che il riempimento di ogni vasca/piazzola avviene in 2,5 giorni;

13 Ogni vasca/piazzola nell'area di caratterizzazione dovrà essere chiaramente identificabile in relazione alle date di inizio e di fine deposito e alla tipologia di terreno (formazione geologica Sillano o Monte Morello). Dovrà esser riportata inoltre la fase relativa allo stato della caratterizzazione ambientale;

14 Dopo un tempo di maturazione minimo di 7 giorni dovrà essere prelevato un campione composito, rappresentativo del cumulo di deposito nel suo complesso, secondo quanto riportato nell'*Allegato 8 parte a) del D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*, salvo rivalutare in accordo con l'autorità di controllo, in corso d'opera, un tempo minimo inferiore di maturazione;

15 Per ogni cumulo dovranno essere prelevati un numero di incrementi rappresentativi del cumulo stesso, indicativamente pari a 20 per 10.000 m^3 di materiale presente in piazzola. I vari incrementi saranno raccolti per formare un unico campione che, dopo opportuna omogeneizzazione, sarà oggetto di riduzione dimensionale mediante quartatura, onde formare il campione di laboratorio da suddividere in tre aliquote (sub-campioni di laboratorio): una destinata al controllo da parte dell'esecutore dell'opera, una a disposizione dell'Arpa Toscana e una da conservare per eventuali ripetizioni. I sub-campioni di laboratorio, in caso di non immediata caratterizzazione, dovranno essere conservati congelati (≤-20°C), onde evitare ulteriore biodegradazione dei prodotti aggiunti o rilasciati in fase di scavo;

16 Dal campione di terreno, tale da assicurare una quantità di frazione inferiore ai 2 mm sufficiente, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso con l'autorità di controllo, si produrranno aliquote di elutriato (*rapporto ponderale acqua/terreno 10/1, secondo la norma CEN 12457-2 ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.*). Una porzione dell'elutriato prodotto potrà essere conservata congelata (≤-20°C), per eventuali ulteriori analisi;

17 Sullo stesso elutriato prodotto secondo il precedente punto 11) si eseguirà il test di bioluminescenza con il batterio V. fischeri e, contemporaneamente, si eseguirà la determinazione analitica del tensioattivo anionico SLES secondo il metodo ufficiale MBAS (*IRSA-APAT 5170*);

18 Il saggio acuto di inibizione della luminescenza con *Vibrio fischeri* dovrà essere condotto almeno in tre repliche determinando il valore medio (m), lo scarto tipo (σ) e il coefficiente di variazione (*CV*).

Il risultato del saggio di tossicità è espresso come media dei valori di inibizione della luminescenza delle repliche del saggio (m). Il valore di conformità, espresso come inibizione media delle repliche di saggio, è stabilito ≤20%. Fermo restando i criteri di validità stabiliti al punto 11 della norma ISO 11348-3:2007, il saggio si considera valido se, in accordo con quanto riportato in Environment Canada, EPS 1/RM/46 "*Guidance Document on Statistical methods for environmental toxicity tests*", il valore del coefficiente di variazione (CV) calcolato per le repliche di saggio è ≤20%; se il coefficiente di variazione è superiore a tale valore, si deve procedere alla ripetizione del saggio. Il risultato del saggio, espresso come valore medio percentuale delle repliche di saggio, è conforme se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il valore misurato, espresso come valore percentuale di inibizione medio delle repliche di saggio, è ≤20%;
- il valore misurato, espresso come valore percentuale di inibizione medio delle repliche di saggio, sottratto lo scarto tipo, è ≤20%;

19 Nel caso in cui non fosse riscontrato un'effetto tossico significativo (valore di effetto ≤20%) e la concentrazione di SLES risultasse ≤2 mg/L (valore considerato con arrotondamento all'unità), il terreno condizionato proveniente dal sito di deposito potrà essere qualificato come sottoprodotto, fermo restando il rispetto dei limiti degli altri parametri che devono essere

controllati in riferimento alla destinazione d'uso del sito di utilizzo, secondo quanto previsto nel PUT;

20 Nel caso in cui fosse riscontrato un effetto tossico significativo (valore di effetto >20% e concentrazione di SLES > 2 mg/L considerato con arrotondamento all'unità), la maturazione del terreno dovrà continuare per un tempo superiore utile a raggiungere le condizioni di conformità, e pertanto il test con *V.fischeri* dovrà essere ripetuto a tempi maggiori di maturazione del terreno stoccato nell'area di deposito;

21 Ove 20 controlli successivi sulle vasche/piazzole di cui al punto b) evidenziassero conformità di entrambi i test (*V.fischeri* e concentrazione di SLES nell'elutriato), la verifica di conformità potrà essere limitata alla sola verifica di concentrazione di SLES nell'elutriato (valore massimo di riferimento 2 mg/L considerato con arrotondamento all'unità) a seguito di assenso da parte dell'autorità di controllo;

22 La metodica di esecuzione del test con V. fischeri, nonché la metodica di produzione dell'elutriato dovranno fare riferimento a:

- preparazione dell'elutriato: norma CEN 12457-2 (ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);
- test con *V. fischeri*: metodo ISO 11348-3:2007 (Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri - luminescent bacteria test - Part 3: Method using freeze-dried bacteria);
- determinazione analitica del tensioattivo anionico SLES nell'elutriato secondo il metodo ufficiale MBAS (IRSA-APAT 5170);

23 Le procedure di analisi, di prelievo, pretrattamento del campione e successiva conservazione, le modalità di comunicazione del programma di controllo in corso d'opera da parte dell'esecutore dell'opera e dei relativi risultati, le modalità di tracciatura di materiale nelle piazzole di caratterizzazione, saranno concordate nel dettaglio con l'autorità di controllo;

24 Nel caso di controllo da parte dell'autorità di controllo sull'area di destinazione finale dopo trattamento a calce, la verifica di conformità riguarderà unicamente la sola concentrazione di SLES nell'elutriato (valore massimo 2 mg/L considerato come arrotondamento all'unità);

25 Vengano confermati, durante le fasi operative di scavo della galleria, gli studi di fattibilità del condizionamento e quindi i parametri ed i livelli di condizionamento ottenuti a seguito delle prove di laboratorio adattandosi alle condizioni che via via si incontreranno durante le fasi di scavo e venga rispettato il tempo di attesa necessario a garantire che il processo di decadimento degli elementi biodegradabili contenuti nell'additivo raggiunga uno stadio sufficientemente avanzato da escludere rischi di contaminazione alle acque superficiali e di falda;

26 Qualora i monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee indicassero il superamento dei limiti di emissione di cui *all'Allegato V della parte III del D.Lgs 152/06, Allegato II della parte III del D.Lgs 152/06, o di quelli della Tabella 2 Allegato V alla Parte IV del D.Lgs 152/06*, in accordo con ARPAT, dovranno essere immediatamente eliminate le cause di inquinamento (anche eventualmente tramite la sospensione dei lavori) e realizzati interventi per la rimozione della contaminazione fino al rientro nei limiti di Legge;

27 I materiali provenienti dagli scavi della galleria siano trasportati in apposite vasche di maturazione tramite nastro trasportatore a perfetta tenuta stagna;

28 I materiali siano stesi all'interno delle singole vasche in cumuli non maggiori di 10.000 m^3 per consentire l'asciugatura e la maturazione degli stessi al fine di conferire agli stessi migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e di favorire la biodegradazione naturale degli additivi utilizzati nelle operazioni di scavo;

29 Se le analisi fanno registrare anche per un solo analita il superamento dei valori indicati nella colonna B i materiali presenti nei cumuli che fanno registrare tale superamento vanno gestiti come rifiuti;

30 Eventuali abbancamenti in siti di destinazione non a destinazione produttiva (commerciale ed industriale), per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava, potranno avvenire esclusivamente se, a seguito di ricaratterizzazione effettuata in corso d'opera, venga dimostrato che la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla *colonna A Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.*;

31 L'Impresa esecutrice ha l'obbligo di caratterizzare anche il materiale da riutilizzare per la realizzazione della galleria. Per questa attività possono essere utilizzati anche i materiali conformi alla *colonna B della tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;*

32 Le caratterizzazioni durante l'esecuzione dell'opera, vengano condotte, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle modalità indicate all'*Allegato 8 parte A*: su cumuli all'interno delle opportune aree di cantierizzazione, direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento nell'intera area di intervento;

33 Ai fini della stabilizzazione a calce dei materiali da scavo le lavorazioni devono essere conformi a quelle concordate con l'ARPA competente;

34 Venga redatto un piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/05 ss.mm.ii. in cui sia previsto che anche le acque al fronte, utilizzate durante l'operazione di abbattimento delle polveri, vengano specificatamente raccolte e trattate e che il materiale di risulta dal processo di sedimentazione, costituito da polveri di perforazione, boiacche e additivi, venga considerato rifiuto;

35 Nel caso in cui durante le attività di caratterizzazione o nella fase di deposito temporaneo si dovesse verificare che un campione mostri valori di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla *Tabella 1, colonna B Allegato 5, parte quarta, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006*, il materiale presente nella relativa piazzola, dovrà essere gestito univocamente in ambito normativo di rifiuto (*ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006*) in quanto non risulta verificata la condizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 161/2012.

Le procedure di analisi, di prelievo, pretrattamento del campione e successiva conservazione, le modalità di comunicazione del programma di controllo in corso d'opera da parte dell'esecutore dell'opera e dei relativi risultati, le modalità di tracciatura di materiale nelle piazzole di caratterizzazione ed in generale la verifica di qualità ambientale del materiale scavato e l'ottemperanza delle superiori prescrizioni dovrà essere condotta dall'esecutore del PUT concordandole nel dettaglio con ARPA Toscana ed eseguendo in ogni sito di deposito gli accertamenti secondo le modalità descritte nel nuovo quadro prescrittivo.

Alla verifica di ottemperanza alle sopra citate prescrizioni si provvederà con oneri a carico del proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 7
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Avvio attività di cantiere

Ente Vigilante: ARPA Toscana

Prescrizioni: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere
Ente Vigilante: ARPA Toscana

Art. 2 (Disposizioni finali)

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, si dispone che la validità del Piano di Utilizzo è pari a 62 mesi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, attestata ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità con l'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2016, n. 161, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato all'ARPA Toscana ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (**http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf**) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato al protocollo ARPAT n° 0031136 del 26/04/2021

Qualifica di riferimento	Costo orario	
Dirigente	73	Supervisione 10% del numero di ore del comparto
Comparto	29	

SINTESI DELLE ATTIVITA' DI ARPAT RELATIVE ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI UTILIZZO TERRE DEL LOTTO 2

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO		ATTIVITA' ARPAT	Corso d'opera a consuntivo gennaio 2017 – dicembre 2018				Corso d'opera consuntivo/preventivo gennaio 2019 – aprile 2020				Post operam preventivo aprile 2020 – aprile 2021				
			N° INTERVENTI eseguiti	N ore comparto	N ore dirigente	COSTI STIMATI (EURO)	N° INTERVENTI PREVISTI	N ore comparto	N ore dirigente	COSTI STIMATI (EURO)	N° INTERVENTI PREVISTI	N ore comparto	N ore dirigente	COSTI STIMATI (EURO)	TOTALE COSTI STIMATI (EURO)
VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI UTILIZZO	DEC VIA 36/2017	ISTRUTTORIE	6	250	25	9075,00	4	224	22	8102,00					17177,00
		RIUNIONI	17	50	114	9772,00	9	24	53	4565,00					14337,00
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE INTEGRATO	PMA	ISTRUTTORIE ANNUALI (relazioni sopralluoghi commenti paragrafo tensioattivi nei report trimestrali)	25	187	19	6810,00	13	92	9	3325,00	12	84	8	3020,00	13155,00
		SOPRALLUOGHI ACQUE SUPERFICIALI	3	42		1218,00	1	16	0	464,00	4	32	3	1147,00	2829,00
		ANALISI CHIMICHE ACQUE SUPERFICIALI per tensioattivi	19			2268,98	7	0	0	850,87	36			4299,12	7418,97
		SOPRALLUOGHI ACQUE SOTTERRANEE	15	210		6090,00	9	97	0	2813,00	4	32	3	1147,00	10050,00
		ANALISI CHIMICHE ACQUE SOTTERRANEE per tensioattivi	50			5970,00	25	0	0	2238,75	24			2866,08	11074,83
		ISTRUTTORIE PER IMPATTO ACQUE SOTTERRANEE O SUPERFICIALI	1	30	3	1089,00	1	11	1	408,38					1497,38
		RIUNIONI	1	2,5	2,5	148,00	1	1	1	55,50					203,50
PIANO DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI UTILIZZO ELABORATI PER VERIFICA PRESCRIZIONI 9 E 10	PMPDU	ISTRUTTORIE (relazioni su: *Profili geomeccanici e tabelle riepilogative recanti i parametri litologici e di TR riferiti allo scavo e di progetto e Tabelle riepilogative dei risultati (litologia, TR, analisi ecotossicità eseguite da Pavimental e da ARPAT)*	3	120	11	4283	2	85	8	3049,00					7332,00
		SOPRALLUOGHI CANTIERE PER VERIFICHE PRESCRIZIONI VIA (verifiche in campo per costruzione TBM)	4	12		348,00	4	9	0	261,00					609,00
PIANO DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI UTILIZZO VERIFICA PRESCRIZIONI PER Il RISPETTO DEI REQUISITI DI SOTTOPRODOTTO DEL MATERIALE SCAVATO	DEC VIA 36/2017	ISPEZIONI CON CAMPIONAMENTO DI MATERIALE DALLE PIAZZOLE	27	310	30	11180,00	18	207	20	7463,00					18643,00
		ISPEZIONI SENZA CAMPIONAMENTO	2	30	3	1089,00	1	20	2	726,00					1815,00
		ANALISI CHIMICHE (SLES + ECOTOSSICITA') SU CAMPIONI DI MATERIALE PRELEVATO DALLE PIAZZOLE	33			5154,86	22	0	0	3433,00					12587,86
		TOTALE	EURO			58251,98				37754,49				12479,20	108485,67
		SPESE GENERALI (20%)	EURO			11650,40				7550,90				2495,84	21697,13
		TOTALE	**EURO**			**69902,38**				**45305,39**				**14975,04**	**130182,81**

26/9/2019

Allegato al protocollo ARPAT n° 0031136 del 26/04/2021

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore Generale ***N.*** 106 ***del*** 22.07.2013

Proponente:Dr. Cesare Fagotti

Responsabile Settore Pianificazione, Controllo e Sistemi di Gestione

Pubblicità/Pubblicazione: *Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -*

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca _____

Dirigente Responsabile del procedimento: Dr. Cesare Fagotti

Estensore: Dott.ssa Gianna Tonelli

Oggetto: Approvazione del Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo di supporto*
Allegato A "Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT "	*Integrale*	*Cartaceo*

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Visto il Regolamento organizzativo di ARPAT, adottato con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 e approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 796 del 19.09.2011;

Ricordata la D.G.R.T n. 1483/98 e successive modifiche e integrazioni con cui era stato approvato il Tariffario delle prestazioni di ARPAT, ai sensi della precedente legge istitutiva di ARPAT ,L.R. 18 aprile 1995, n. 66, ora abrogata per effetto della L.R. 22 giugno 2009, n. 30;

Ricordata la Carta dei servizi e delle attività di ARPAT approvata con D.C.R.T n. 9 del 30.01.2013 che elenca le attività istituzionali dell'Agenzia distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell'art. 11 della L. L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e riportando per ciascuna di esse i relativi costi al fine di correlare il finanziamento pubblico di cui all'art. 17 della citata legge, agli effettivi costi di produzione delle attività;

Considerato che per un numero considerevole delle attività istituzionali non obbligatorie, la Carta dei servizi non determina direttamente i costi, ma ne sancisce la variabilità a seconda delle richieste degli enti beneficiari, senza individuare voci di riferimento;

Visto l'art. 18, co.1, della LR 30/2009, che per le attività di cui i privati si debbano avvalere necessariamente ed esclusivamente di ARPAT, rinvia ad una determinazione dei costi delle attività, da porre a carico degli stessi soggetti;

Ricordato l'art. 18, co. 2, della LR 30/2009 che in caso di accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attività, per le attività di controllo ulteriori rispetto a quelle già coperte dal finanziamento pubblico della Regione e degli altri enti, rinvia alla determinazione dei costi delle attività, in vista di porre gli stessi a carico dei titolari delle attività;

Ricordato altresì che ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della LR 30/2009 ARPAT può essere chiamata a svolgere attività, a seguito di accordi tra Regione e soggetti privati in attuazione del principio della precauzione recepiti nel piano annuale delle attività di ARPAT, con oneri a carico dei privati sottoscrittori;

Ricordato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" che in attesa del Tariffario nazionale da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sostenuti dalle ARPA per lo svolgimento delle funzioni ivi demandate, rinvia alla definizione dei suddetti costi sulla base dei Tariffari delle singole Agenzie;

Considerato che il Consiglio Federale delle Agenzie per l'Ambiente nella seduta del 15/05/2013 ha approvato il Tariffario nazionale per le prestazioni del Sistema ARPA/APPA, elaborato dal Gruppo di lavoro ISPRA-ARPA/APPA, per la definizione del tariffario nazionale applicativo del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 agosto 2012, n. 161;

Ritenuto opportuno, in via transitoria e sino all'approvazione del Tariffario nazionale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvedere all'applicazione del suddetto documento per garantire uniformità nazionale;

Ricordato che la D.G.R.T. 18 ottobre 2010 n. 885 di adeguamento e integrazione delle tariffe di cui al DM 24 aprile 2008 relative alle istruttorie ed ai controlli sugli impianti IPPC, rinvia al Tariffario ARPAT per la determinazione dei costi di alcune attività analitiche non comprese nel Tariffario nazionale;

Ricordato infine, che l'articolo 5 del D.P.G.R. 46/R/2008 Regolamento recante Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento idrico, come modificato con D.P.G.R 76/R/2012 rinvia alle disposizioni della LR 30/2009 per la determinazione delle somme dovute per la copertura delle spese relative ai rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi effettuati da ARPAT e necessari al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, da porre a carico dei richiedenti, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue;

Considerato che i costi riportati nella Carta dei Servizi e delle Attività non possono essere utilizzati in riferimento alle attività di cui è necessario stimare i costi, essendo costi medi e non puntuali di ogni singola attività e che comunque non sarebbe opportuno riferire alcuni costi aggiuntivi alle attività oggetto del presente Regolamento;

Dato atto che in relazione a quanto sopra ed al fine di omogeneizzare i comportamenti delle strutture territoriali di ARPAT, è emersa la necessità di disporre di uno strumento di quantificazione dei costi delle attività istituzionali non obbligatorie i cui costi non siano già ricompresi nella Carta dei servizi e altresì di quelle attività che la legge pone a carico di privati, nonché di disporre di un riferimento per il calcolo dei costi delle attività dell'Agenzia ogniqualvolta risulti necessario;

Considerato che la Direzione ha predisposto uno schema di Regolamento di determinazione dei costi delle attività dell'Agenzia coerente con le disposizioni della nuova legge istitutiva, contenente i parametri di riferimento per la determinazione dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'erogazione delle attività di cui sopra (Allegato "A");

Dato atto che il suddetto schema è stato altresì redatto in coerenza con la D.G.R. n. 839 del 20.10.2008 e la D.G.R. n. 932 del 17.11.2008 sulla realizzazione del Sistema integrato di laboratori pubblici della Toscana;

Visto il parere positivo del Comitato direzionale di cui all'articolo 11 del Regolamento organizzativo;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;

decreta

1. di approvare il Regolamento di determinazione dei costi delle attività dell'Agenzia allegato sub "A" al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;

2. di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Cesare Fagotti, Responsabile del Settore Pianificazione, Controllo e Sistemi di gestione;

3. di dare mandato al responsabile del procedimento di curare annualmente la revisione del regolamento, con il supporto delle commissioni di lavoro tematiche;

4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire celermente un corretto calcolo dei costi per le attività per le quali è previsto;

5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 26.06.2009 n.30.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni Barca

Il Dirigente proponente
Dr. Cesare Fagotti

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Querci

Settore Bilancio e Contabilità
Responsabile
Dott.ssa Paola Querci

Il Direttore Tecnico
Dott. Andrea Poggi

Settore Affari Generali
Responsabile
Dott.ssa Marta Bachechi

Allegato A

REGOLAMENTO
di determinazione dei costi delle attività di ARPAT

Sommario

REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLE ATTIVITÀ DI ARPAT

1. PARTE DISPOSITIVA 3

Art. 1 Finalità e principi generali 3

Art. 2 Attività istruttorie e di controllo che la normativa vigente pone a carico dei soggetti titolari o gestori di impianti o attività (art.1, comma 1, lettera a) 3

Art. 3 Attività istituzionali da rendersi a soggetti privati in base alle normativa vigente o accordi tra Regione e soggetti privati (art. 1, comma 1 lettere b e d); Attività istituzionali non obbligatorie (art.1, comma 1, lettera e) 4

Art. 4 Attività di controllo successive all'accertamento di violazioni di norme o di prescrizioni contenute in atti autorizzativi (art.1, comma 1, lettera c) 5

Art. 5 Disposizioni finali 5

2. PARTE TABELLARE - ATTIVITÀ GENERALI 6

2.1 Costo orario del Personale 6

2.2 Controlli di cui art.18 c.2 LR 30/2009 6

2.3 Controlli di cui articolo 5 *Oneri istruttori* per l' autorizzazione previsti dalla DPGR 46/R/2008 *Regolamento recante Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento idrico.* Copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione 6

2.4 TARIFFARIO NAZIONALE PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA ARPA/APPA di cui all'art.4, comma 3 del DM 10 agosto 2012 n. 161 "Terre e Rocce da scavo" 7

3. PARTE TABELLARE - ATTIVITÀ DI PROVA E MISURA 11

a. Analisi Chimiche e Biologiche 11

b. Misure di Fisica Ambientale 28

1. Parte dispositiva

Art. 1 Finalità e principi generali

1. Il presente atto è finalizzato a determinare le componenti di costo delle attività dell'Agenzia per le seguenti fattispecie:
   a) attività istruttorie o di controllo che la normativa vigente pone a carico dei soggetti titolari o gestori di impianti o attività, che non siano già soggette a tariffari approvati a livello nazionale o regionale;
   b) attività istituzionali da rendersi a soggetti privati, nel caso essi siano tenuti sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente di ARPAT, con costi a loro carico, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 1 della L.R. n. 30 del 22 giugno 2009;
   c) attività di controllo successive all'accertamento di violazioni di norme o di prescrizioni contenute in atti autorizzativi, che l'articolo 18, comma 2, della L.R. n. 30 del 22 giugno 2009 pone a carico dei trasgressori;
   d) attività rese da ARPAT ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.R. n. 30 del 22 giugno 2009, a seguito di accordi tra Regione e soggetti privati, conclusi in attuazione del principio di precauzione e recepiti nel piano annuale delle attività di ARPAT, con oneri a carico dei privati sottoscrittori;
   e) attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 2 della L.R. n. 30 del 22 giugno 2009 da porre a carico degli enti istituzionali richiedenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della medesima legge, per le quali la Carta dei servizi e delle attività di ARPAT vigente prevede costi variabili in dipendenza delle singole richieste.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, le voci di costo determinate ai sensi del presente atto possono essere considerate quali parametri di riferimento, ogniqualvolta si renda necessario determinare i costi delle attività dell'Agenzia.
3. Il presente atto si ispira a principi di trasparenza, semplificazione, imparzialità e proporzionalità.

Art. 2 Attività istruttorie e di controllo che la normativa vigente pone a carico dei soggetti titolari o gestori di impianti o attività (art.1, comma 1, lettera a)

1. Laddove siano vigenti tariffari approvati a livello nazionale o regionale e la normativa ponga a carico dei soggetti titolari o gestori di impianti o attività gli oneri delle attività istruttorie o di controllo, il costo delle attività di ARPAT è determinato sulla base di tali tariffari.
2. Le voci di costo determinate ai sensi del presente atto si applicano nei casi di:
   a) attività di controllo su impianti IPPC programmate con l'autorità competente, nelle ipotesi e con le modalità previste nel paragrafo 4.2 dell'allegato 2 alla D.G.R.T. n. 885 del 18 ottobre 2010, nella misura stabilita ai sensi della parte III del presente atto;[1]
   b) attività istruttorie svolte da ARPAT per il rilascio di autorizzazioni allo scarico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, DPGR 46/R/2008 "Regolamento recante Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento idrico" e successive modifiche e integrazioni, nella misura stabilita ai sensi della tabella 2.3. della parte II del presente atto;
   c) alle attività svolte da ARPAT in attuazione dell'articolo 5 del Decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", in via transitoria e sino all'entrata in vigore del tariffario nazionale previsto

[1] Ai sensi della DGRT 885/2010, si applicano le voci del tariffario ARPAT alle attività analitiche non previste nel tariffario nazionale (DM 24/04/2008) relative alle matrici aria ed acqua, laddove non sia possibile ricondurle a voci analoghe ivi contemplate. Il tariffario ARPAT si applica altresì alle prestazioni relative a matrici diverse da quelle contenute nell'Allegato V al DM 24/04/2008.

dall'art. 4, comma 3, del medesimo Decreto, nella misura stabilita ai sensi della tabella 2.4 della parte II del presente atto;[2]

d) alle ulteriori attività che la normativa vigente pone a carico dei soggetti titolari o gestori di impianti o attività, nella misura stabilita secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

3. Relativamente alle attività istruttorie svolte da ARPAT per il rilascio delle AIA, le Province competenti provvedono all'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 24 aprile 2008, secondo le disposizioni e le modalità previste dalla citata D.G.R.T. n. 885/2010. Successivamente, ai sensi della Carta dei servizi e delle attività approvata con D.C.R.T n. 9 del 30 gennaio 2013, le Province provvedono a riversare a favore di ARPAT il 20% degli oneri istruttori versati dai gestori[3].
4. L'ammontare dei costi di cui ai commi 1 e 2 e le relative modalità di versamento ad ARPAT devono essere indicati a cura delle strutture responsabili delle attività, ai soggetti titolari o gestori degli impianti o delle attività, in via preventiva rispetto alle attività. Nel caso di attività di controllo su impianti IPPC, i costi devono essere indicati alle Province competenti che li richiederanno ai gestori degli impianti, in via preventiva rispetto alle attività.[4]
5. Nel caso di procedimenti amministrativi gestiti dallo Sportello unico per le attività produttive, i costi delle attività istruttorie svolte da ARPAT sono posti a carico dei soggetti titolari o gestori degli impianti o delle attività da parte dello Sportello unico, su richiesta delle strutture responsabili delle attività, in via preventiva rispetto al rilascio dei pareri/contributi istruttori.

Art. 3 Attività istituzionali da rendersi a soggetti privati in base alle normativa vigente o accordi tra Regione e soggetti privati (art. 1, comma 1 lettere b e d); Attività istituzionali non obbligatorie (art.1, comma 1, lettera e)

1. Nel caso di attività istruttoria, ispettiva e di monitoraggio riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), d) ed e), i costi sono determinati in base all'impegno orario complessivo del personale, per tutte le fasi necessarie allo svolgimento delle attività, nella misura determinata in base alla tabella 2.1 della parte II del presente atto.
2. I costi delle attività analitiche sono determinati sulla base delle tabelle contenute nella parte III del presente atto.
3. Alla somma dei costi di cui ai precedenti punti 1 e 2 deve essere aggiunto il 20% come contributo ai costi generali di gestione delle attività previste.
4. L'ammontare dei costi di cui ai commi precedenti e le relative modalità di versamento ad ARPAT devono essere indicati a cura delle strutture responsabili delle attività, ai soggetti tenuti al pagamento, in via preventiva rispetto alle attività.
5. Nel caso di procedimenti amministrativi gestiti dallo Sportello unico per le attività produttive, gli importi di cui al precedente comma 2 sono posti a carico dei soggetti titolari o gestori degli impianti o delle attività da parte dello Sportello unico, su richiesta preventiva rispetto al rilascio dei pareri/contributi istruttori, effettuata dalle strutture responsabili delle attività.

---

[2] La tabella riporta integralmente le voci del Tariffario nazionale per le prestazioni del Sistema ARPA/APPA, elaborato dal gruppo di lavoro ISPRA-ARPA/APPA e approvato dal Consiglio federale delle agenzie Ambientali il 15/05/2013. Tale atto è stato predisposto ai sensi dell'art. 4 del DM 10 agosto 2012, n. 161 che ha demandato ad ISPRA la predisposizione della proposta di Tariffario da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal Sistema agenziale, da adottarsi con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[3] Nell'ambito delle suddette istruttorie, ai sensi della Carta dei servizi e delle attività, Arpat si esprime con parere scritto, almeno sullo stato di applicazione delle BAT e sul Piano di Monitoraggio e controllo.

[4] Ai sensi del punto 5 del dispositivo della DGRT n. 885/2010, gli oneri relativi ai controlli previsti nei piani di monitoraggio delle aziende autorizzate AIA, devono essere versati da parte dei gestori direttamente ad ARPAT, ma su richiesta delle Province.

Art. 4 Attività di controllo successive all'accertamento di violazioni di norme o di prescrizioni contenute in atti autorizzativi (art.1, comma 1, lettera c)

1. Nel caso in cui ARPAT accerti irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle norme vigenti o l'inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, le strutture responsabili delle attività di controllo segnalano agli enti di cui agli articoli 5 e 10 della LR 30/09, di volta in volta competenti, che le ulteriori attività di controllo eventualmente richieste ad ARPAT, dovranno essere poste a carico dei soggetti titolari o gestori degli impianti o delle attività.
2. Nella segnalazione di cui al comma 1, dovrà essere indicato il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo, nella misura determinata in base alla tabella 2.1 della parte II del presente atto.
3. Il costo complessivo di cui al comma 2 è da intendersi indicato, da parte di ARPAT, a titolo di proposta ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. n. 30 del 22 giugno 2009. Nel caso in cui gli enti competenti decidano di attivare le ulteriori attività di controllo, dovranno definire l'ammontare dell'importo e comunicare ai soggetti titolari o gestori degli impianti o delle attività, le modalità di versamento ad ARPAT ed i relativi termini.
4. L'esecuzione delle attività di cui al presente articolo è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi dei commi precedenti, da parte dei soggetti obbligati.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Per gli importi richiesti ai fini dell'erogazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) non è dovuta l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4, comma 5, secondo capoverso del DPR n. 633/1972 e s.m.i. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), l'IVA si applica esclusivamente ove previsto dalla normativa vigente.
2. Tutte le voci di costo di cui al presente atto sono soggette ad aggiornamento annuale entro il 1° agosto di ogni anno. Il costo orario del personale di cui alla tabella 2.1 e' aggiornato annualmente in base al costo del personale determinato in sede di bilancio consuntivo. Tutte le altre voci sono aggiornate in base all'indice dei prezzi la consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT nel mese di maggio del medesimo anno.
3. Il presente atto entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull'Albo on-line dell'Agenzia accessibile dal sito istituzionale www.arpat.toscana.it.

2. Parte Tabellare - Attività generali

2.1 Costo orario del Personale

Contratto	Costo Orario €/h
Dirigenza	73,00
Comparto	29,00

2.2 Controlli di cui art.18 c.2 LR 30/2009

Tipologia di controllo	Costo Complessivo (Analisi escluse)	Note
Controllo Amministrativo con sopralluogo (tutte le tipologie senza campionamento e misure)	183,00	--
Controllo Amministrativo con sopralluogo e campionamento (tutte le tipologie escluso Emissioni e Agenti Fisici)	271,00	Da aggiungere i costi analitici
Controllo Agenti Fisici - Impianti a radiofrequenza	510,00	Per gestore
Controllo Agenti Fisici – Misure rumore in ambienti di vita	216,00	--
Controllo Amministrativo e Campionamento emissioni (3h)	271,00	Da aggiungere i costi analitici
Controllo Amministrativo e Campionamento emissioni (8h)	564,00	Da aggiungere i costi analitici

2.3 Controlli di cui articolo 5 *Oneri istruttori* per l' autorizzazione previsti dalla DPGR 46/R/2008 *Regolamento recante Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento idrico.*

Tipologia di controllo	Tipologia di Acque reflue	Tipologia di corpo Recettore	Costo Complessivo (Analisi escluse)	Note
Controllo Amministrativo senza sopralluogo	Domestiche (>100AE) Urbane (<2000 AE)	Acque superficiali e Suolo	51,28	--
Controllo Amministrativo con sopralluogo senza campionamento	Domestiche (>100AE)	Acque superficiali e Suolo	102,55	--
Controllo Amministrativo con sopralluogo e campionamento	Domestiche (>100AE) Urbane (<2000 AE)	Acque superficiali e Suolo	131,85	Da aggiungere i costi analitici
Controllo Amministrativo senza sopralluogo	Urbane (>2000 AE) Industriali Acque meteoriche contaminate	Acque superficiali, Suolo e Pubblica fognatura	113,53	--
Controllo Amministrativo con sopralluogo senza campionamento	Urbane (>2000 AE) Industriali Acque meteoriche contaminate	Acque superficiali, Suolo e Pubblica fognatura	183,13	--
Controllo Amministrativo con sopralluogo e campionamento	Urbane (>2000 AE) Industriali Acque meteoriche contaminate	Acque superficiali, Suolo e Pubblica fognatura	271,03	Da aggiungere i costi analitici

2.4 TARIFFARIO NAZIONALE PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA ARPA/APPA di cui all'art.4, comma 3 del DM 10 agosto 2012 n. 161 "Terre e Rocce da scavo"

Gruppo di lavoro ISPRA-ARPA/APPA per la definizione del tariffario nazionale

di cui all'articolo 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161

TARIFFARIO NAZIONALE PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA ARPA/APPA

Il presente tariffario è stato predisposto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161, che stabilisce che l'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema agenziale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definire le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vadano a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Il tariffario, è stato elaborato da un Gruppo di lavoro all'uopo istituito che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle seguenti ARPA/APPA: ARPA Veneto, APPA Trento, ARPA Lombardia, ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Marche, ARPA Toscana, ARPA Lazio, ARTA Abruzzo, ARPA Puglia.

Hanno, inoltre, fornito il proprio contributo l'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'ARPA Piemonte, l'ARPA Molise e l'ARPA Calabria.

Il tariffario è strutturato tenendo conto delle singole attività che il sistema ARPA/APPA è tenuto a organizzare e svolgere per le attività di accertamento di cui all'articolo 5 del DM 161/2012 propedeutiche all'approvazione, da parte dell'Autorità competente, del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

In particolare, l'articolo 5 individua tre distinte fattispecie in relazione alle caratteristiche del sito di produzione e destinazione delle terre e rocce da scavo. Gli interventi richiesti al sistema ARPA/APPA prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta da parte dell'Autorità competente, in altri casi è, invece, stabilito un intervento diretto delle agenzie.

Articolo 5, comma 3: ***Il Piano di utilizzo dimostra che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CsC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione.*** In questo caso l'Autorità competente può approvare il Piano di Utilizzo o esprimere il diniego all'approvazione dello stesso entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di utilizzo. Decorsi i 90 giorni il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo (regime del silenzio assenso). Nell'ambito della procedura amministrativa di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, *"L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del regolamento. In tal caso l'ARPA o l'APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, per accertare entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente."*

Il comma 3 prevede, quindi, un possibile intervento di ARPA/APPA, su richiesta dell'Autorità competente, consistente nella:

- verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per verificare la sussistenza di requisiti di compatibilità ambientale (articolo 4, comma 1, lettera d). Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2 e 4 al decreto;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 5, comma 4: ***Il Piano di utilizzo dimostra che la realizzazione dell'opera interessa un sito in cui, a causa di fenomeni naturali, le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CsC) indicate nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006.*** In questo caso il decreto fa salva la possibilità che, per tali composti ed elementi, le concentrazioni possano essere assunte pari al valore di fondo esistente per i parametri superati (nel caso di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione viene richiesto un ambito territoriale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto del superamento). Prevede altresì che *"in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio."* In caso di esito positivo, il proponente potrà presentare il Piano di Utilizzo e procedere secondo quanto disciplinato al comma 3.
Il comma 4 prevede, quindi, un intervento diretto di ARPA/APPA consistente nella:

- verifica del Piano di accertamento presentato dal proponente;
- esecuzione di eventuali sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti in contradditorio e delle analisi al fine di verificare i risultati conseguiti dal laboratorio incaricato dal proponente; il numero dei campioni deve essere compatibile con le esigenze di elaborazione statistica dei dati, mentre i parametri da indagare sono metalli che si suppone possano presentare un superamento delle CSC per effetto della naturale composizione del suolo;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti del piano di accertamento eseguito in contradditorio.

Articolo 5, comma 5: ***I siti di produzione di terre e rocce sono oggetto di interventi di bonifica di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, dello stesso decreto legislativo.*** In questo caso *"previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunicano al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo."*
Il comma 5 prevede, quindi, un intervento diretto di ARPA/APPA consistente nella:

- verifica della documentazione relativa alle attività di bonifica o di ripristino ambientale che sono stati eseguiti nel sito;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare la sussistenza di requisiti di compatibilità ambientale (articolo 4, comma 1, lettera d). Il numero dei campioni così come la tipologia dei parametri da eseguire è funzione delle particolari e specifiche criticità affrontate per procedere alla bonifica dell'area, agli obiettivi di bonifica stabiliti dal progetto approvato ed al tipo di interventi eseguiti fino alla conclusione dei lavori ed alla certificazione della bonifica;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento della sussistenza dei requisiti.

Di seguito sono riportate le voci di costo contenute nella proposta di tariffario nazionale distinte in base alle tre fattispecie di interventi descritti e alle relative attività che ciascun tipo di intervento richiede.

RIFERIMENTI DM 161/2012	INTERVENTI RICHIESTI	FASE DI INTERVENTO	PARAMETRO	COSTO Minimo (EURO)
articolo 5 comma 3	Verifica sussistenza requisiti Allegato 4	Esame documentazione	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Relazione tecnica	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
	Approfondimento d'indagine (contradditorio)	Sopralluogo	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE	35
			COMPLESSO	100
		Analisi (costo per campione)	Metalli set minimo	200
			Idrocarburi C>12	85
			BTEX	150
			IPA	150
			AMIANTO (qualitativa)	100
			AMIANTO (quantitativa)	500
			Altri parametri: vedi punto art. 5 c. 5	

RIFERIMENTI DM 161/2012	INTERVENTI RICHIESTI	FASE DI INTERVENTO	PARAMETRO	COSTO Minimo (EURO)
articolo 5 comma 4	Esecuzione piano di accertamento (contradditorio)	Esame documentazione	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Sopralluogo (eventuale)	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
			COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
		Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
			Metalli (2-5)	130
			Metalli (6-10)	200
			Metalli (11-14)	250
		Relazione tecnica		780

RIFERIMENTI DM 161/2012	INTERVENTI RICHIESTI	FASE DI INTERVENTO	PARAMETRO	COSTO Minimo (EURO)
artIcolo 5 comma 5	Verifica sussistenza requisiti Allegato 4	Esame documentazione	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Relazione tecnica	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
	Esecuzione indagini	Sopralluogo	area<2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
			COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
		Analisi (costo per campione)	Metalli (fino a 10 - set minimo)	150
			Metalli (11-14)	225
			Idrocarburi C<12	70
			Idrocarburi C>12	85
			Organici aromatici (compreso BTEX)	150
			Organici aromatici (GC-MS)	260
			Organoalogenati	150
			Organoalogenati (GC-MS)	260
			Organostannici	150
			Ammine aromatiche	150
			Ammine aromatiche (GC-MS)	260
			Nitrobenzeni	150
			Nitrobenzeni (GC-MS)	260
			Clorobenzeni	150
			Clorobenzeni (GC-MS)	260
			Fenoli clorurati	150
			Pesticidi organoclorurati	160
			Pesticidi organoclorurati (GC-MS)	260
			Diossine e furani e/o PCB in alta risoluz.	1200
			IPA	150
			IPA (GC-MS)	260
			PCB	150
			PCB (GC-MS)	260
			AMIANTO (qualitativa)	100
			AMIANTO (quantitativa)	500

NOTE

a) COSTO ANALITICO PER CAMPIONE (art. 5 c. 3):
- Set minimo (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Mercurio, Zinco, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto): 385€ (885€ se necessario eseguire l'analisi quantitativa dell'amianto)
- Set in caso di presenza di Infrastrutture viarie di grande comunicazione e/o insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Mercurio, Zinco, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA): 685€ (1.185€ se necessario eseguire l'analisi quantitativa dell'amianto)

b) CAMPIONAMENTO: in situazioni particolari che prevedano il ricorso ad attrezzature che non sono nelle dirette disponibilità delle ARPA/APPA saranno applicate specifiche tariffe definite dalle ARPA/APPA stesse.

c) Per le voci di costo non ricomprese nel presente tariffario si deve fare riferimento al tariffario delle ARPA/APPA competenti per territorio.

3. Parte Tabellare - Attività di Prova e Misura[5]

a. Analisi Chimiche e Biologiche

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
1	ACQUA	AMIANTO	Amianto (fibre A>10mm)	114.15			
2	ACQUA	ANIONI	Bromuri, Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Ortofosfato, Solfati, Solfati	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
3	ACQUA	BIOLOGIA	Fitoplancton - Subtotale (altro)	80.00			
4	ACQUA	BIOLOGIA	Fitoplancton - Subtotale (diatomee)	80.00			
5	ACQUA	BIOLOGIA	Fitoplancton - Subtotale (dinoflagellati)	80.00			
6	ACQUA	BIOLOGIA	Fitoplancton - Totale	80.00			
7	ACQUA	BIOLOGIA	Indice Bioliologico Macrofitico fluviale (IBMR)	300.00			
8	ACQUA	BIOLOGIA	Indice Biotico Esteso	300.00			
9	ACQUA	BIOLOGIA	Indice diatomico (ICMi)	400.00			
10	ACQUA	BIOLOGIA	Indice macrobentonico (STAR_ICMi)	300-400			
11	ACQUA	BIOLOGIA	inibizione crescita algale	210.00			
12	ACQUA	BIOLOGIA	Pseudomonas aeruginosa	12.55			
13	ACQUA	BIOLOGIA	Saggio tossicità acuta con Daphnia magna	105.00			
14	ACQUA	BIOLOGIA	Saggio tossicità con Pseudokirchneriella subcapitata	105.00			
15	ACQUA	BIOLOGIA	Tossicità acuta con Artemia sp.	105.00			
16	ACQUA	BIOLOGIA	Tossicità acuta con Roiferi (B. calyciflorus)	105.00			
17	ACQUA	BIOLOGIA	Tossicità acuta con Rotiferi (B. plicatilis)	105.00			
18	ACQUA	BIOLOGIA	Tossicità cronica con Artemia franciscana	105.00			
19	ACQUA	BTEX	Benzene, Etilbenzene, m,p-Xilene , n-Butilbenzene, n-Propilbenzene, o,p,m-Xileni , o-Xilene, sec-Butilbenzene, Stirene, tert-Butilbenzene, Toluene	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		

[5] L'importo complessivo a campione viene arrotondato all'intero dopo la somma delle voci pertinenti.

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
20	ACQUA	CATIONI	Ammoniaca (NH4+), Calcio, Potassio, Sodio	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
21	ACQUA	CHIMICA di BASE	Acido solfidrico	20.07			
22	ACQUA	CHIMICA di BASE	Alcalinità	15.04			
23	ACQUA	CHIMICA di BASE	Aldeidi Totali	22.57	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
24	ACQUA	CHIMICA di BASE	Ammoniaca (NH_4^+)	16.93			
25	ACQUA	CHIMICA di BASE	Ammoniaca non ionizzata	16.03			
26	ACQUA	CHIMICA di BASE	Ammoniaca Totale	16.03			
27	ACQUA	CHIMICA di BASE	Azoto ammoniacale (come NH_4^+)	16.03			
28	ACQUA	CHIMICA di BASE	Azoto nitrico	16.03			
29	ACQUA	CHIMICA di BASE	Azoto nitroso	16.03			
30	ACQUA	CHIMICA di BASE	Azoto nitroso (come N)	16.03			
31	ACQUA	CHIMICA di BASE	Azoto totale	34.50			
32	ACQUA	CHIMICA di BASE	Azoto totale Disciolto	34.50			
33	ACQUA	CHIMICA di BASE	Bicarbonati	14.43			
34	ACQUA	CHIMICA di BASE	BOD5	28.06			
35	ACQUA	CHIMICA di BASE	BOD5 (come O2)	28.06			
36	ACQUA	CHIMICA di BASE	Carbonio organico totale (TOC)	45.78			
37	ACQUA	CHIMICA di BASE	Cianuri	34.50			
38	ACQUA	CHIMICA di BASE	Cianuri liberi	34.50			
39	ACQUA	CHIMICA di BASE	Cianuri totali (come CN)	34.50			
40	ACQUA	CHIMICA di BASE	Cloro attivo libero	14.43			
41	ACQUA	CHIMICA di BASE	Cloro residuo totale	14.43			
42	ACQUA	CHIMICA di BASE	Clorofilla A	55.00			
43	ACQUA	CHIMICA di BASE	COD	25.69			
44	ACQUA	CHIMICA di BASE	COD (come O_2)	25.69			
45	ACQUA	CHIMICA di BASE	Colore	9.41			
46	ACQUA	CHIMICA di BASE	Conducibilità	10.04			
47	ACQUA	CHIMICA di BASE	Conduttività	10.04			
48	ACQUA	CHIMICA di BASE	Durezza totale	14.43			
49	ACQUA	CHIMICA di BASE	Formaldeide	57.07		28.86	
50	ACQUA	CHIMICA di BASE	Fosfati	28.86			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
51	ACQUA	CHIMICA di BASE	Fosforo totale	34.50			
52	ACQUA	CHIMICA di BASE	Fosforo totale (come P)	34.50			
53	ACQUA	CHIMICA di BASE	Fosforo totale disciolto	28.86			
54	ACQUA	CHIMICA di BASE	Grassi e oli animali e vegetali/idrocarburi totali	34.50		28.86	
55	ACQUA	CHIMICA di BASE	Grassi e oli animali/vegetali	34.50		28.86	
56	ACQUA	CHIMICA di BASE	Materiali grossolani	7.91			
57	ACQUA	CHIMICA di BASE	Materiali in sospensione	10.67			
58	ACQUA	CHIMICA di BASE	Nitriti	19.45			
59	ACQUA	CHIMICA di BASE	Ortofosfato	28.86			
60	ACQUA	CHIMICA di BASE	Ossigeno disciolto (tasso di saturazione)	10.67			
61	ACQUA	CHIMICA di BASE	pH	10.67			
62	ACQUA	CHIMICA di BASE	Richiesta biochimica di ossigeno BOD5	28.86			
63	ACQUA	CHIMICA di BASE	silice	28.86			
64	ACQUA	CHIMICA di BASE	Solfuri	20.07			
65	ACQUA	CHIMICA di BASE	Solidi Sospesi Totali	10.67			
66	ACQUA	CHIMICA di BASE	Sostanze Tensioattive (che reagiscono al blu di metilene)	28.86			
67	ACQUA	CHIMICA di BASE	TBT	144.15		28.86	
68	ACQUA	CHIMICA di BASE	Temperatura	5.65			
69	ACQUA	CHIMICA di BASE	Tensioattivi anionici	28.86			
70	ACQUA	CHIMICA di BASE	Tensioattivi cationici	40.13			
71	ACQUA	CHIMICA di BASE	Tensioattivi non ionici	90.56			
72	ACQUA	CHIMICA di BASE	Tensioattivi totali	119.42	Per tensioattivi t totali si intende la somma dei tensioattivi anionici e non ionici		
73	ACQUA	CHIMICA di BASE	Totale materie in sospensione	10.67			
74	ACQUA	DIOSSINE e FURANI	Vedi nota A	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	375.00	Preparativa IPA + PCB+PCDD
75	ACQUA	FENOLI	Vedi nota B	23.21	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	11.29	

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
76	ACQUA	FITOFARMACI	Vedi nota C	219.47	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
77	ACQUA	IDROCARBURI	Vedi nota D	15.88	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	28.86	
78	ACQUA	IPA	Vedi nota E	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	375.00	Preparativa IPA + PCB+PCDD
79	ACQUA	METALLI	Vedi nota F	20.00	In caso di ricerca di più metalli il costo della preparativa è conteggiato una sola volta e il costo delle successive determinazioni è pari al 20% della sola analisi	22.57	
80	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Clostridium perfringens	17.00		25.00	
81	ACQUA	MICROBIOLOGIA	coliformi a 37°	12.55			
82	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Coliformi fecali	12.55			
83	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Coliformi totali	12.55			
84	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Conteggio delle colonie su agar a 36°C e 22°C	15.00			
85	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Coolia monotis	400.00			
86	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Determinazione degli enterococchi	25.00			
87	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Determinazione dei funghi	25.00			
88	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Enterococchi	45.00			
89	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Enterococchi (streptococchi fecali)	33.00			
90	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Enterococchi intestinali	17.00			
91	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Enterovirus	282.19			
92	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Escherichia coli	12.55			
93	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Ostreopsis ovata	25.00			
94	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Ostreopsis sp.	25.00			
95	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Saggio tossicità acuta con batteri biluminescenti	158.00			
96	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Salmonella spp	24.46			
97	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Spore di clostridi solfito riduttori	25.07			
98	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Streptococchi fecali	12.55			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
99	ACQUA	MICROBIOLOGIA	Virus citopatogeni	210.00			
100	ACQUA	PBDE	Polibromodifenileteri (PBDE)	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	195.00	Preparativa per PBCE
101	ACQUA	PCB	Vedi nota G	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	375.00	Preparativa IPA + PCB+PCDD
102	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Cesio: 137Cs, 134Cs, 60Co e 131I acque superficiali	250.85			
103	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Cesio: 137Cs, 134Cs, 60Co, 131I (acqua condotta)	250.85			
104	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Cesio: 137Cs, 134Cs, 60Co, 131I Detrito minerale organico sedimentabile (DMOS) fluviale e sedimenti marini	250.85			
105	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Cesio: 137Cs, 134Cs, e 60Co acque marine	250.85			
106	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Radiazioni α e β totali	250.85			
107	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Radio ^{226}Ra	62.73	8 Campionatori attivi	94.05	8 Campionatori attivi
108	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Radionuclidi di origine sanitaria (acqua scarico)	250.85			
109	ACQUA	RADIOATTIVITA'	Radon ^{222}Rn	62.73	8 Campionatori attivi	94.05	8 Campionatori attivi
110	ACQUA	VOC	Vedi nota H	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
111	ALIMENTI E VEGETALI	DIOSSINE e FURANI	Vedi nota I	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa PBC+PCDD
112	ALIMENTI E VEGETALI	PCB	Vedi nota L	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa PBC+PCDD
113	ALIMENTI E VEGETALI	RADIOATTIVITA'	Cesio: 134Cs, 137Cs	250.85			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
114	ARIA	ALDEIDI	Vedi nota M	22.57	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
115	ARIA	AMIANTO	Amianto fibre aerodisperse (indoor)	114.15			
116	ARIA	BIOLOGIA	Indice Biodiversità Lichenica (IBL)	210.00			
117	ARIA	BTEX	Benzene, BTEX, Etilbenzene, m,p-Xilene , o,p,m-Xileni , o-Xilene, Stirene, Toluene	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
118	ARIA	CHIMICA di BASE	Umidità	14.43			
119	ARIA	DIOSSINE e FURANI	Vedi nota N	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	375.00	Preparativa IPA +PBC+PCDD
120	ARIA	FTALATI	Ftalati	57.07			
121	ARIA	IPA	Vedi nota O	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	375.00	Preparativa IPA + PCB+PCDD
122	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Acido cianidrico e cianuri	34.50			
123	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Acido cloridrico	22.57			
124	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Acido Fluoridrico	62.73			
125	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Acido solfidrico	48.29			
126	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Acroleina	23.21			
127	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Aldeide formica	23.21			
128	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Ammine	23.21			
129	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Ammoniaca (NH_4^+)	37.01			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
130	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Anidride carbonica	23.21			
131	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Azoto molecolare	23.21			
132	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Carbonio organico totale alto	57.07			
133	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Carbonio organico totale basso	57.07			
134	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico HCL	22.57			
135	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico HF	62.73			
136	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Composti organici (metodo carboni attivi e desorbimento con solvente)	57.07			
137	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Composti organici (metodo mediante carboni attivi e desorbimento termico (indoor))	57.07			
138	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Elio	23.21			
139	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Furfurale	57.07			
140	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Idrogeno molecolare	23.21			
141	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Isocianati (TDI)	48.29			
142	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Metano	23.21			
143	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Monossido di carbonio	62.73			
144	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Ossidi di Zolfo espressi come Biossido di Zolfo (SO2)	48.29			
145	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Ossidi di Azoto espressi come Biossido di Azoto (NO_2)	37.01			
146	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Ossigeno	23.21			
147	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Perilene	62.73			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
148	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Polveri	45.78			
149	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Polveri totali	45.78			
150	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Polveri totali: PM10	45.78			
151	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Portata emissione	20.07			
152	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	silice cristallina	114.15			
153	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Sostanze organiche sotto forma di MACROINQUINANTI in fase gassosa e vapori,espresse come carbonio organico totale (COT)	57.07			
154	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Temperatura fumi	14.43			
155	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	Umidità fumi	14.43			
156	ARIA	MACROINQUINANTI in fase gassosa	velocità di flussi MACROINQUINANTI in fase gassosasosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot	20.07			
157	ARIA	METALLI	Vedi nota P	20.00	In caso di ricerca di più metalli il costo della preparativa è conteggiato una sola volta e il costo delle successive determinazioni è pari al 20% della sola analisi	22.57	
158	ARIA	PCB	Vedi nota Q	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	375.00	Preparativa IPA +PBC+PCDD
159	ARIA	RADIOATTIVITA'	Misurazione in continuo della radiazione γ	156.76			
160	ARIA	RADIOATTIVITA'	Radionuclidi artificiali nel Fall Out	156.76			
161	ARIA	RADIOATTIVITA'	Radionuclidi artificiali nel Particolato Atmosferico	156.76			
162	ARIA	RADIOATTIVITA'	Radon ^{222}Rn	62.73	8 Campionatori attivi	94.50	8 Campionatori attivi

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
163	ARIA	VOC	Vedi nota R	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
164	BIOTA	BIOLOGIA	Tempo di destabilizzazione delle membrane lisosomiali	210.00			
165	BIOTA	DIOSSINE e FURANI	Vedi nota S	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa PBC+PCDD
166	BIOTA	PCB	Vedi nota T	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa PBC+PCDD
167	SOLIDO	AMIANTO	Amianto	114.15			
168	SOLIDO	AMIANTO	Amianto di tipo amosite	114.15			
169	SOLIDO	AMIANTO	Amianto di tipo antofillite	114.15			
170	SOLIDO	AMIANTO	Amianto di tipo crisotilo	114.15			
171	SOLIDO	AMIANTO	Amianto di tipo crocidolite	114.15			
172	SOLIDO	AMIANTO	Amianto di tipo tremolite	114.15			
173	SOLIDO	ANIONI	Fluoruri	57.07			
174	SOLIDO	BTEX	Benzene, Etilbenzene, m-Xilene, o,p,m-Xileni , o,p-Xilene, Stirene, Toluene	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
175	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Altri Materiali Inerti (FRAZ. COMPRESA TRA 3,33 MM E 10 MM)	45.78			
176	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Altri Materiali Inerti (FRAZ.<= 3,33 MM)	45.78			
177	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Azoto Organico	23.21			
178	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Carbonio organico disciolto (DOC)	23.21			
179	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Carbonio organico disciolto dopo test di cessione (DOC)	23.21			
180	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Carbonio organico totale (TOC)	23.21			
181	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Ceneri/Solidi Volatili	10.67			
182	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Fosforo totale	34.50			
183	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Granulometria	45.78			
184	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Indice respirometrico dinamico potenziale	158.00			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
185	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Indice respirometrico dinamico reale	158.00			
186	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Indice respirometrico statico	158.00			
187	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Materiali Plastici e Inerti (FRAZ. >= 10 MM)	45.78			
188	SOLIDO	CHIMICA di BASE	pH	10.67			
189	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Potere Calorifico Inferiore	23.21			
190	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Scheletro	45.78			
191	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Sostanza secca	15.04			
192	SOLIDO	CHIMICA di BASE	TBT	144.15			
193	SOLIDO	CHIMICA di BASE	Umidità	14.43			
194	SOLIDO	DIOSSINE e FURANI	Vedi nota U	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa IPA +PBC+PCDD
195	SOLIDO	FENOLI	2,4,5-Triclorofenolo, 2,4,6-Triclorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2-Clorofenolo, 3-Clorofenolo, 4-Clorofenolo, Fenolo, m-Cresolo, o-Cresolo, p-Cresolo, Pentaclorofenolo	23.21	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	11.29	
196	SOLIDO	FITOFARMACI	Alachlor, Aldrin, Atrazina, Clordano, DDT e analoghi (DD's), Dieldrin, Endrin, Esaclorobenzene, Esaclorocicloesano- alfa, Esaclorocicloesano- beta, Esaclorocicloesano-gamma, Fitofarmaci, o,p-DDD, o,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT	338.47	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
197	SOLIDO	IDROCARBURI	Idrocarburi C 10 – C 40, Idrocarburi C 6 – C 10, Idrocarburi C<10, Idrocarburi C<12 (come sommatoria C6-C12), Idrocarburi C<12 (C6-C11), Idrocarburi C>12 (C12-C40), Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12, Idrocarburi totali	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	28.86	
198	SOLIDO	IPA	Vedi nota V	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa IPA +PBC+PCDD
199	SOLIDO	AMIANTO	silice cristallina	114.15			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
200	SOLIDO	METALLI	Vedi nota Z	20.00	In caso di ricerca di più metalli il costo della preparativa è conteggiato una sola volta e il costo delle successive determinazioni è pari al 20% della sola analisi	22.57	
201	SOLIDO	TEST DI CESSIONE	Vedi nota Z	20.00	In caso di ricerca di più metalli il costo della preparativa è conteggiato una sola volta e il costo delle successive determinazioni è pari al 20% della sola analisi	22.57	
202	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Lieviti e ifomiceti	12.55			
203	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Saggio di fitotossicità (L. sativum)	68.98			
204	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Saggio di fitotossicità (S. alba)	68.98			
205	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Saggio di fitotossicità (S. saccharatum)	68.98			
206	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Salmonella	25.07			
207	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Spore di anaerobi solfito-riduttori	25.07			
208	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Streptococchi fecali	12.55			
209	SOLIDO	MICROBIOLOGIA	Virus citopatogeni	210.00			
210	SOLIDO	PBDE	Polibromodifenileteri (PBDE)	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	195.00	Preparativa per PBCE
211	SOLIDO	PCB	Vedi nota AA	114.15	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica	620.00	Preparativa IPA +PBC+PCDD
212	SOLIDO	RADIOATTIVITA'	Cesio: 137Cs e radionuclidi artificiali di origine sanitaria e naturali (fanghi depurazione)	250.85			14.43
213	SOLIDO	RADIOATTIVITA'	Radionuclidi artificiali e naturali	156.76			14.43
214	SOLIDO	RADIOATTIVITA'	Radionuclidi artificiali e naturali (ceneri e scorie)	156.76			14.43
215	SOLIDO	VOC	Vedi nota BB	57.07	Il costo comprende la determinazione di tutti i componenti della famiglia analitica		
216	BIOTA	MICROBIOLOGIA	Tossine algali	50.00			

N°	MATRICE	Famiglia analitica	PARAMETRO	Costo sola analisi	Note analisi	Costo preparativa	Note preparativa
217	SUPERFICIE	RADIOATTIVITA'	wipe test ^{63}Ni - ^{14}C	156.76			

Nota	Parametri determinabili
A	1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDD, 1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDF, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,4,7,8,9 Epta-CDF, 1,2,3,4,7,8,9-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8-EsaCDD, 1,2,3,4,7,8-EsaCDF, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,6,7,8-EsaCDD, 1,2,3,6,7,8-EsaCDF, 1,2,3,7,8 Penta-CDD, 1,2,3,7,8 Penta-CDF, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDD, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDF, 1,2,3,7,8,9-EsaCDD, 1,2,3,7,8,9-EsaCDF, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDF, 2,3,4,6,7,8 Esa-CDF, 2,3,4,6,7,8-EsaCDF, 2,3,4,7,8 Penta-CDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 2,3,7,8 Tetra-CDD, 2,3,7,8 Tetra-CDF, 2,3,7,8-TetraCDD, 2,3,7,8-TetraCDF, Octa-CDD, Octa-CDF, PCDD e PCDF (somma famiglie), PCDD+PCDF (I-TEQ), PCDD-PCDF (I-TEQ), PCDD-PCDF (WHO-TEQ)
B	2,4,5-Triclorofenolo, 2,4,6-Triclorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2-Cloroanilina, 2-Clorofenolo, 3-Cloroanilina, 3-Clorofenolo, 4-Cloroanilina, 4-Clorofenolo, FENOLI totali, Fenolo, m-Cresolo, nonilfenolo (miscela di isomeri), o-Cresolo, para-terz-Ottilfenolo, p-Cresolo, Pentaclorofenolo, PoliFENOLI
C	2,6-Diclorobenzamide, Alachlor, Aldrin, Ampa, Atrazina, Atrazina - Desisopropil, Atrazina-Desetil, Azimsulfuron, Azinfosmetile, Bentazone, Carbendazim, Chlorothalonil, CHLORPYRIFOS, CHLORPYRIFOS-METHYL, Cimoxanil, Clopiralid, Cloridazon, Clorotalonil, Clorpirifos , Clorpirifos Metile, Clortoluron, D, 2,4- , Dazomet, DDT(ISOMERI, METABILITI), Dicamba, Dichlobenil, Dicloran, Dieldrin, Dimetenamid, Dimethomorph, Dimetoato, Diuron, Endosulfan, Endosulfan - Solfato, ENDOSULFAN(ALFA), ENDOSULFAN(BETA), ENDRIN, Ethofumesate, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenpropidin, fitofarmaci, Flufenaced, Fluroxipir, Glifosate, Glufoninate di Ammonio, g BHC (g HCH/Lindano), Imidacloprid, Iprodione, Iprovalicarb, Isodrin, Isoproturon, Lenacil, Linuron, Malathion, MCPA , Mecoprod, Metalaxil, Metalaxil, Metalaxil – M, Metamitron, Methamidophos, Metolachlor , Metolachlor – S, Metolachlor, Metolachlor – S, Metomil, Metribuzin, Oxadiazon, Oxadixyl , Oxyfluorfen, Penconazolo, Pendimethalin, Pirimetanil, Procymidone, Propamocarb, Propanil, Propoxur, Propyzamide, PYRIMETHANIL , Rimsulfuron, simazina, Spiroxamina, Tebuconazolo, Terbutilazina, Terbutilazina - Desetil, Tralcoxidim, Trifuralin,
D	Idrocarburi C 10 – C 40, Idrocarburi C 10 – C 40 (espressi come n-esano), Idrocarburi C 6 – C 10, Idrocarburi C 6 - C 10 (espressi come n-esano), Idrocarburi disciolti o emulsionati, idrocarburi totali, idrocarburi totali (composti volatili < C10 + frazione C10-C40), Idrocarburi Totali (espressi come n-esano), Indice di Idrocarburi (C10-C40), N-Esano, Oli minerali
E	Acenaftene, Acenaftilene, Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Antracene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(b+k+j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(ghi)perilene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo[a]Antracene, Benzo[a]Pirene, Benzo[b]Fluorantene, Benzo[g,h,i]Perilene, Benzo[j]Fluorantene, Benzo[k]Fluorantene, Chrysene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo[a,e]Pirene, Dibenzo[a,h]Pirene, Dibenzo[a,i]Pirene, Dibenzo[a,l]Pirene, Fenantrene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno [1,2,3-cd]Pirene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, IPA totali (somma 23 sostanze), IPA TOTALI*, Naftalene, Perilene, Pirene, Pyrene, Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) D.Lgs. 152/06, Sommatoria Policiclici Aromatici (tabella 2, righe:31+32+33+36) D.Lgs. 152/06
F	Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Bismuto , Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cromo esavalente (Cr VI), Ferro, Ferro disciolto, Manganese, Mercurio, Nichel, Palladio , Piombo, Platino , Rame, Rodio , Selenio, Stagno, Stronzio , Tallio, Tellurio , Titanio , Vanadio, Zinco

Nota	Parametri determinabili
G	2,2',3,3',4,4',5-EptaCB (PCB#170), 2,2',3,3',4,4'-EsaCB (PCB#128), 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB (PCB#177), 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB (PCB#180), 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB (PCB#183), 2,2',3,4,4',5'-EsaCB (PCB#138), 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB (PCB#187), 2,2',3,4',5,5'-EsaCB (PCB#146), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128)+ 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,2',3,4',5',6-EsaCB (PCB#149), 2,2',3,5,5',6-EsaCB (PCB#151), 2,2',3,5',6-PentaCB (PCB#95), 2,2',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#153), 2,2',4,4',5-PentaCB (PCB#99), 2,2',4,5,5'-PentaCB (PCB#101), 2,2',5,5'-TetraCB (PCB#52), 2,2' 3,5',6 Penta-CB (95), 2,2' 4,5,5' Penta-CB (101), 2,2',3,3',4,4',5 Epta-CB (170), 2,2',3,3',4',5,6 Epta-CB (177), 2,2',3,4,4',5,5' Epta-CB (180), 2,2',3,4,4',5' Esa-CB (138), 2,2',3,4,4',5',6 Epta-CB (183), 2,2',3,4',5,5' Esa-CB (146), 2,2',3,4',5,5',6 Epta-CB (187), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (149), 2,2',3,5,5' 6 Esa-CB (151), 2,2',4,4',5 Penta-CB (99), 2,2',4,4',5,5' Esa-CB (153), 2,2',5,5' Tetra-CB (52), 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB (PCB#189), 2,3,3',4,4',5-EsaCB (PCB#156), 2,3,3',4,4',5'-EsaCB (PCB#157), 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB#105), 2,3,3',4',6-PentaCB (PCB#110), 2,3,3',4,4' Penta-CB (105), 2,3,3',4,4',5 Esa-CB (156), 2,3,3',4,4',5,5' Epta-CB (189), 2,3,3',4,4',5' Esa-CB (157), 2,3,3',4',6 Penta-CB (110), 2,3,4,,4',5 Penta-CB (114), 2,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#167), 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB#114), 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB#118), 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB#123), 2,3',4,4',5 Penta-CB (118), 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,4,4' Tri-CB (28), 2,4,4' Tri-CB (28) + 2,4',5 Tri-CB (31), 2,4,4'-TriCB (PCB#28), 2',3,4,4',5 Penta-CB (123), 3,3',4,4' Tetra-CB (77), 3,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#169), 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB#126), 3,3',4,4'-TetraCB (PCB#77), 3,3',4,4',5 Penta-CB (126), 3,3',4,4',5,5' Esa-CB (169), 3,4,4',5-TetraCB (PCB#81), 3,4,4',5 Tetra-CB (81), PCB totali (29 congeneri), PCB Totali (WHO-TEQ), PCB Totali, Somma DL-PCB (12 congeneri WHO-TEQ)
H	1,1,1,2-Tetracloroetano, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, 1,1,2,3,4,4-Esaclorobutadiene, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,1-Dicloropropene, 1,2,3-Triclorobenzene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,2,4-Triclorobenzene, 1,2,4-Trimetilbenzene, 1,2-Dibromoetano, 1,2-Diclorobenzene, 1,2-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,3,5-Triclorobenzene, 1,3-Diclorobenzene, 1,3-Dicloropropano, 1,3-Dicloropropene, 1,4-Diclorobenzene, 2,2-Dicloropropano, 2-Clorotoluene, 2-Clorotoluene + 3-Clorotoluene, 4-Clorotoluene, Acetato di Etile, Acetone, Bromobenzene, Bromoclorometano, Bromodiclorometano, Bromometano, Carbonio Tetracloruro, cis-1,2-Dicloroetilene, Clorobenzene, Cloroetano, Cloroformio (Triclorometano), Clorometano, Cloruro di vinile (Cloroetene), Composti organoalogenati e BTEXS + MTBE, Dibromoclorometano, Dibromometano, Diclorometano, Esaclorobutadiene, Etanolo, Isopropanolo, Isopropilbenzene, Isopropiltoluene, m,p-Xilene , Metanolo, Metil-Tert-Butiletere (MTBE), Solventi alogenati (*), Solventi clorurati, solventi clorurati e alogenati, solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Sommatoria organoalogenati, Sommatoria organoalogenati (*), Tetracloroetilene (PCE), Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano TCM), Tribromometano (Bromoformio), Triclorobenzeni, Tricloroetilene, Triclorometano (Cloroformio)
I	1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDD, 1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDF, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,4,7,8,9 Epta-CDF, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,7,8 Penta-CDD, 1,2,3,7,8 Penta-CDF, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDD, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDF, 2,3,4,6,7,8 Esa-CDF, 2,3,4,7,8 Penta-CDF, 2,3,7,8 Tetra-CDD, 2,3,7,8 Tetra-CDF, Octa-CDD, Octa-CDF, PCDD-PCDF (I+TEQ), PCDD-PCDF (somma famiglie), PCDD-PCDF (WHO+TEQ), PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ)
L	2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128)+ 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,2' 3,5',6 Penta-CB (95), 2,2' 4,5,5' Penta-CB (101), 2,2',3,3',4,4',5 Epta-CB (170), 2,2',3,3',4',5,6 Epta-CB (177), 2,2',3,4,4',5,5' Epta-CB (180), 2,2',3,4,4',5' Esa-CB (138), 2,2',3,4,4',5',6 Epta-CB (183), 2,2',3,4',5,5' Esa-CB (146), 2,2',3,4',5,5',6 Epta-CB (187), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (149), 2,2',3,5,5' 6 Esa-CB (151), 2,2',4,4',5 Penta-CB (99), 2,2',4,4',5,5' Esa-CB (153), 2,2',5,5' Tetra-CB (52), 2,3,3',4,4' Penta-CB (105), 2,3,3',4,4',5 Esa-CB (156), 2,3,3',4,4',5,5' Epta-CB (189), 2,3,3',4,4',5' Esa-CB (157), 2,3,3',4',6 Penta-CB (110), 2,3,4,,4',5 Penta-CB (114), 2,3',4,4',5 Penta-CB (118), 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,4,4' Tri-CB (28), 2,4,4' Tri-CB (28) + 2,4',5 Tri-CB (31), 2',3,4,4',5 Penta-CB (123), 3,3',4,4' Tetra-CB (77), 3,3',4,4',5 Penta-CB (126), 3,3',4,4',5,5' Esa-CB (169), 3,4,4',5 Tetra-CB (81), PCB totali (29 congeneri), PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ), Somma DL-PCB (12 congeneri WHO-TEQ)
M	Acetaldeide, Aldeidi Totali, Benzaldeide, Butirraldeide, Crotonaldeide, Formaldeide, Isobutirraldeide, Propionaldeide, Valerianaldeide

Nota	Parametri determinabili
N	1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDD, 1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDF, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,4,7,8,9 Epta-CDF, 1,2,3,4,7,8,9-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8-EsaCDD, 1,2,3,4,7,8-EsaCDF, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,6,7,8-EsaCDD, 1,2,3,6,7,8-EsaCDF, 1,2,3,7,8 Penta-CDD, 1,2,3,7,8 Penta-CDF, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDD, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDF, 1,2,3,7,8,9-EsaCDD, 1,2,3,7,8,9-EsaCDF, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDF, 2,3,4,6,7,8 Esa-CDF, 2,3,4,6,7,8-EsaCDF, 2,3,4,7,8 Penta-CDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 2,3,7,8 Tetra-CDD, 2,3,7,8 Tetra-CDF, 2,3,7,8-TetraCDD, 2,3,7,8-TetraCDF, Octa-CDD, Octa-CDF, PCB totali (29 congeneri), PCDD e PCDF (somma famiglie), PCDD+PCDF (I-TEQ), PCDD-PCDF (I-TEQ), PCDD-PCDF (WHO-TEQ), Somma DL-PCB (12 congeneri WHO-TEQ),
O	Acenaftene, Acenaftilene, Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Antracene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(b+k+j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Benzo(ghi)perilene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo[a]Antracene, Benzo[a]Pirene, Benzo[b]Fluorantene, Benzo[g,h,i]Perilene, Benzo[j]Fluorantene, Benzo[k]Fluorantene, Chrysene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo[a,e]Pirene, Dibenzo[a,h]Pirene, Dibenzo[a,i]Pirene, Dibenzo[a,l]Pirene, Fenantrene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, IPA totali (Dlgs. 133/2005), IPA totali (somma 23 sostanze), IPA TOTALI*, Naftalene, Pirene, Pyrene,
P	Alluminio, Antimonio, Antimonio e suoi composti espressi come Sb, Arsenico, Arsenico e suoi composti espressi come As, Cadmio, Cadmio + Tallio, Cadmio e suoi composti espressi come Cd, Cobalto, Cobalto e suoi composti espressi come Co, Cromo e suoi composti espressi come Cr, Cromo esavalente (Cr VI), Cromo totale, Manganese, Manganese e suoi composti espressi come Mn, Mercurio e suoi composti espressi come Hg, Mercurio volatile, METALLI S TAB A1 classe II, METALLI S TAB B classe I, METALLI S TAB B classe II, METALLI S TAB B classe III, Nichel, Nichel e suoi composti espressi come Ni, Piombo, Piombo e suoi composti espressi come Pb, Rame, Rame e suoi composti espressi come Cu, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Vanadio e suoi composti espressi come V, Zinco
Q	2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128)+ 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,2' 3,5',6 Penta-CB (95), 2,2' 4,5,5' Penta-CB (101), 2,2',3,3',4,4',5 Epta-CB (170), 2,2',3,3',4',5,6 Epta-CB (177), 2,2',3,4,4',5,5' Epta-CB (180), 2,2',3,4,4',5' Esa-CB (138), 2,2',3,4,4',5',6 Epta-CB (183), 2,2',3,4',5,5' Esa-CB (146), 2,2',3,4',5,5',6 Epta-CB (187), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (149), 2,2',3,5,5' 6 Esa-CB (151), 2,2',4,4',5 Penta-CB (99), 2,2',4,4',5,5' Esa-CB (153), 2,2',5,5' Tetra-CB (52), 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB (PCB#189), 2,3,3',4,4',5-EsaCB (PCB#156), 2,3,3',4,4',5'-EsaCB (PCB#157), 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB#105), 2,3,3',4,4' Penta-CB (105), 2,3,3',4,4',5 Esa-CB (156), 2,3,3',4,4',5,5' Epta-CB (189), 2,3,3',4,4',5' Esa-CB (157), 2,3,3',4',6 Penta-CB (110), 2,3,4,,4',5 Penta-CB (114), 2,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#167), 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB#114), 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB#118), 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB#123), 2,3',4,4',5 Penta-CB (118), 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,4,4' Tri-CB (28), 2,4,4' Tri-CB (28) + 2,4',5 Tri-CB (31), 2',3,4,4',5 Penta-CB (123), 3,3',4,4' Tetra-CB (77), 3,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#169), 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB#126), 3,3',4,4'-TetraCB (PCB#77), 3,3',4,4',5 Penta-CB (126), 3,3',4,4',5,5' Esa-CB (169), 3,4,4',5-TetraCB (PCB#81), 3,4,4',5 Tetra-CB (81), PCB Totali (WHO-TEQ), PCB Totali
R	1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetano, 1,3-Butadiene, 2-Butossietanolo, 2-Etossietanolo, Acetone, Acrilonitrile, Alcol etilico, Alcol Isobutilico, Alcol isopropilico, Alcol Metilico, Alcol N-Butilico, Alcol N-Propilico, Cicloesano, Cloruro di vinile (Cloroetene), Composti organici volatili TAB A classe III, Composti organici volatili TAB D classe I, Composti organici volatili TAB D classe II, Composti organici volatili TAB D classe III, Composti organici volatili TAB D classe IV, Composti organici volatili TAB D classe V, Diclorometano, Dicloropropano, Dietilchetone, Diisobutilchetone, Diisopropiletere, Dimetiletere, Dipropilchetone, Eptano, Etilacetato, Etilenglicole, Isoamilacetato, Isobutilacetato, Isopropilacetato, Isopropilbenzene, Metilacetato, Metiletilchetone, Metilisobutilchetone, Metilisopropilchetone, Metossietanolo, N-amilacetato, N-Butilacetato, N-Dibutiletere, N-Esano, N-Propilacetato, Pentano, Propilenglicole monometiletere, Propilienglicole, Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano TCM), Tricloroetano, Tricloroetilene, Triclorometano (Cloroformio), Trimetilbenzene, VOC,
S	1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8,9-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8-EsaCDD, 1,2,3,4,7,8-EsaCDF, 1,2,3,6,7,8-EsaCDD, 1,2,3,6,7,8-EsaCDF, 1,2,3,7,8,9-EsaCDD, 1,2,3,7,8,9-EsaCDF, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDF, 2,3,4,6,7,8-EsaCDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 2,3,7,8-TetraCDD, 2,3,7,8-TetraCDF, PCDD+PCDF (I-TEQ),

Nota	Parametri determinabili
T	2,2',3,3',4,4',5-EptaCB (PCB#170), 2,2',3,3',4,4'-EsaCB (PCB#128), 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB (PCB#180), 2,2',3,4,4',5'-EsaCB (PCB#138), 2,2',3,4',5',6-EsaCB (PCB#149), 2,2',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#153), 2,2',4,5,5'-PentaCB (PCB#101), 2,2',5,5'-TetraCB (PCB#52), 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB (PCB#189), 2,3,3',4,4',5-EsaCB (PCB#156), 2,3,3',4,4',5'-EsaCB (PCB#157), 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB#105), 2,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#167), 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB#114), 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB#118), 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB#123), 2,4,4'-TriCB (PCB#28), 3,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#169), 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB#126), 3,3',4,4'-TetraCB (PCB#77), 3,4,4',5-TetraCB (PCB#81), PCB Totali (WHO-TEQ), PCB Totali**** ,
U	1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDD, 1,2,3,4,6,7,8 Epta-CDF, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD, 1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,4,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,4,7,8,9 Epta-CDF, 1,2,3,4,7,8-EsaCDD, 1,2,3,4,7,8-EsaCDF, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDD, 1,2,3,6,7,8 Esa-CDF, 1,2,3,6,7,8-EsaCDD, 1,2,3,6,7,8-EsaCDF, 1,2,3,7,8 Penta-CDD, 1,2,3,7,8 Penta-CDF, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDD, 1,2,3,7,8,9 Esa-CDF, 1,2,3,7,8,9-EsaCDD, 1,2,3,7,8,9-EsaCDF, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDF, 2,2',3,4,4',5' Esa-CB (138), 2,3,4,6,7,8 Esa-CDF, 2,3,4,7,8 Penta-CDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 2,3,7,8 Tetra-CDD, 2,3,7,8 Tetra-CDF, 2,3,7,8-TetraCDD, 2,3,7,8-TetraCDF, Octa-CDD, Octa-CDF, PCDD+PCDF (I-TEQ), PCDD-PCDF (I-TEQ), PCDD-PCDF (WHO-TEQ),
V	2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128)+ 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,2' 3,5',6 Penta-CB (95), 2,2' 4,5,5' Penta-CB (101), 2,2',3,3',4,4',5 Epta-CB (170), 2,2',3,3',4',5,6 Epta-CB (177), 2,2',3,4,4',5,5' Epta-CB (180), 2,2',3,4,4',5',6 Epta-CB (183), 2,2',3,4',5,5' Esa-CB (146), 2,2',3,4',5,5',6 Epta-CB (187), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (149), 2,2',3,5,5' 6 Esa-CB (151), 2,2',4,4',5 Penta-CB (99), 2,2',4,4',5,5' Esa-CB (153), 2,2',5,5' Tetra-CB (52), 2,3,3',4,4' Penta-CB (105), 2,3,3',4,4',5 Esa-CB (156), 2,3,3',4,4',5,5' Epta-CB (189), 2,3,3',4,4',5' Esa-CB (157), 2,3,3',4',6 Penta-CB (110), 2,3,4,,4',5 Penta-CB (114), 2,3',4,4',5 Penta-CB (118), 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,4,4' Tri-CB (28), 2,4,4' Tri-CB (28) + 2,4',5 Tri-CB (31), 2',3,4,4',5 Penta-CB (123), 3,3',4,4' Tetra-CB (77), 3,3',4,4',5 Penta-CB (126), 3,3',4,4',5,5' Esa-CB (169), 3,4,4',5 Tetra-CB (81), Acenaftene, Acenaftilene, Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Antracene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(b+k+j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo[a]Antracene, Benzo[a]Pirene, Benzo[b]Fluorantene, Benzo[g,h,i]Perilene, Benzo[j]Fluorantene, Benzo[k]Fluorantene, Chrysene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo[a,e]Pirene, Dibenzo[a,h]Pirene, Dibenzo[a,i]Pirene, Dibenzo[a,l]Pirene, Fenantrene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, IPA, IPA totali, IPA totali (somma 23 sostanze), IPA TOTALI*, Naftalene, Pirene, Pyrene, Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) D.Lgs. 152/06, Perilene,
Z	Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Bismuto , Boro, Cromo esavalente (Cr VI), Ferro, Manganese, Molibdeno , Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Umidità, Vanadio, Zinco,
AA	2,2',3,3',4,4',5-EptaCB (PCB#170), 2,2',3,3',4,4'-EsaCB (PCB#128), 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB (PCB#177), 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB (PCB#180), 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB (PCB#183), 2,2',3,4,4',5'-EsaCB (PCB#138), 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB (PCB#187), 2,2',3,4',5,5'-EsaCB (PCB#146), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (128)+ 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,2',3,4',5',6-EsaCB (PCB#149), 2,2',3,5,5',6-EsaCB (PCB#151), 2,2',3,5',6-PentaCB (PCB#95), 2,2',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#153), 2,2',4,4',5-PentaCB (PCB#99), 2,2',4,5,5'-PentaCB (PCB#101), 2,2',5,5'-TetraCB (PCB#52), 2,2' 3,5',6 Penta-CB (95), 2,2' 4,5,5' Penta-CB (101), 2,2',3,3',4,4',5 Epta-CB (170), 2,2',3,3',4',5,6 Epta-CB (177), 2,2',3,4,4',5,5' Epta-CB (180), 2,2',3,4,4',5' Esa-CB (138), 2,2',3,4,4',5',6 Epta-CB (183), 2,2',3,4',5,5' Esa-CB (146), 2,2',3,4',5,5',6 Epta-CB (187), 2,2',3,4',5',6 Esa-CB (149), 2,2',3,5,5' 6 Esa-CB (151), 2,2',4,4',5 Penta-CB (99), 2,2',4,4',5,5' Esa-CB (153), 2,2',5,5' Tetra-CB (52), 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB (PCB#189), 2,3,3',4,4',5-EsaCB (PCB#156), 2,3,3',4,4',5'-EsaCB (PCB#157), 2,3,3',4,4'-PentaCB (PCB#105), 2,3,3',4',6-PentaCB (PCB#110), 2,3,3',4,4' Penta-CB (105), 2,3,3',4,4',5 Esa-CB (156), 2,3,3',4,4',5,5' Epta-CB (189), 2,3,3',4,4',5' Esa-CB (157), 2,3,3',4',6 Penta-CB (110), 2,3,4,,4',5 Penta-CB (114), 2,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#167), 2,3,4,4',5-PentaCB (PCB#114), 2,3',4,4',5-PentaCB (PCB#118), 2',3,4,4',5-PentaCB (PCB#123), 2,3',4,4',5 Penta-CB (118), 2,3',4,4',5,5' Esa-CB (167), 2,4,4' Tri-CB (28), 2,4,4' Tri-CB (28) + 2,4',5 Tri-CB (31), 2,4,4'-TriCB (PCB#28), 2',3,4,4',5 Penta-CB (123), 3,3',4,4' Tetra-CB (77), 3,3',4,4',5,5'-EsaCB (PCB#169), 3,3',4,4',5-PentaCB (PCB#126), 3,3',4,4'-TetraCB (PCB#77), 3,3',4,4',5 Penta-CB (126), 3,3',4,4',5,5' Esa-CB (169), 3,4,4',5-TetraCB (PCB#81), 3,4,4',5 Tetra-CB (81), PCB totali (29 congeneri), PCB Totali (WHO-TEQ), PCB Totali**** , Somma DL-PCB (12 congeneri WHO-TEQ),

Nota	Parametri determinabili
BB	1,1,1-Tricloroetano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,2 Diclorobenzene, 1,2,3 – Tricloropropano, 1,2,4 Triclorobenzene, 1,2-Dibromoetano, 1,2-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,4-Diclorobenzene, Bromodiclorometano, Clorobenzene, Clorometano, Cloruro di vinile (Cloroetene), Composti organoalogenati e BTEXS + MTBE, Dibromoclorometano, Diclorometano, Esaclorobutadiene, Metil-Tert-Butiletere (MTBE), Tetracloroetilene (PCE), Tribromometano (Bromoformio), Tricloroetilene, Triclorometano (Cloroformio),

b. Misure di Fisica Ambientale

Non è previsto un costo "a misura" per le attività di fisica ambientale (campi elettromagnetici, acustica e radioattività). Il costo per ogni specifica attività deve essere determinato in base al costo orario di cui al punto 2.1, stimato per l'attività di misura che comprende sia l'effettuazione in campo delle misure, sia la post elaborazione necessaria al calcolo dei livelli misurati.
L'importo stimato è arrotondato all'intero.